

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

GIOVEDÌ 5 APRILE 1962

(90^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali » (1643) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 1223, 1226, 1229, 1246, 1250, 1252, 1260, 1262, 1271, 1272
BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno	1226, 1229, 1246, 1248, 1249, 1252, 1262
LAMI STARNUTI	1271
MINIO	1225, 1226, 1229, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1259, 1260, 1270
PAGNI	1249, 1259, 1260, 1271
PICARDI, relatore	1225, 1226, 1229, 1248, 1249, 1251, 1257, 1260
SANSONE	1249, 1250, 1259, 1272
SPEZZANO	1229, 1247, 1248, 1254, 1256, 1257, 1258, 1260,
TUPINI	1225, 1260, 1271
ZOTTA	1246, 1248, 1249, 1250, 1256, 1257, 1258, 1260

pore, Minio, Nenni Giuliana, Pagni, Pellegrini, Picardi, Sansone, Schiavone, Tupini, Zanoni e Zotta.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma del Regolamento, i senatori Angelini Nicola, Caruso, Molinari, Secchia e Zampieri sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Buizza, Gaiani, Vaccaro, Spezzano e Angelilli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Bisori.

PICARDI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali » (1643) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali », già approvato dalla Camera dei deputati.

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Baracco, Battaglia, Busoni, Gianquinto, Lami Starnuti, Le-

Come i colleghi ricorderanno, l'ultimo articolo messo in votazione e non approvato è stato il numero 24.

Procediamo ora all'esame degli articoli successivi.

Art. 25.

(Reggenza di segreteria vacante).

In caso di vacanza del posto di segretario comunale o di segretario provinciale, e fino a quando non possa provvedersi alla nomina del titolare, il Ministro dell'interno o il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, può conferire la reggenza ad un segretario che rivesta almeno la qualifica immediatamente inferiore a quella corrispondente alla classe della sede vacante, o al vice segretario, ovvero a persona fornita dei titoli e dei requisiti previsti dal terzo comma dell'articolo 24.

Colui al quale sia stata conferita la reggenza di una segreteria vacante qualora non sia iscritto nei ruoli dei segretari, presta la promessa solenne prevista dall'articolo 39.

(Non è approvato).

CAPO III.

DISCIPLINA DEI CONCORSI PER IL CONFERIMENTO DEI POSTI DI SEGRETARIO GENERALE DI 1^a E 2^a CLASSE E DI SEGRETARIO CAPO DI 1^a CLASSE

Art. 26.

(Termine per il bando e l'espletamento dei concorsi per le sedi vacanti della prima e seconda classe).

I concorsi a posti di segretario provinciale e di segretario comunale delle classi 1^a e 2^a devono essere indetti entro tre mesi dalla data nella quale i posti stessi si sono resi vacanti ed il procedimento di concorso deve essere esaurito entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.

(È approvato).

Art. 27.

(Periodo minimo di permanenza in ciascuna sede).

Non sono ammessi ai concorsi a posti di segretario generale di 1^a e 2^a classe ed al concorso per trasferimento per le sedi della classe terza i segretari, aventi la qualifica corrispondente alla classe del comune o della provincia messi a concorso, i quali, alla data del bando, non abbiano almeno due anni di titolarità ininterrotta nell'ultima sede di servizio.

(È approvato).

Art. 28.

(Ammissione ai concorsi dei vice segretari e dei capi ripartizione).

Agli effetti della partecipazione ai concorsi, i vice segretari sono considerati appartenenti alla qualifica inferiore a quella del segretario assegnato al comune od alla provincia ove prestano servizio di ruolo, sempre che abbiano attribuita, dal regolamento organico, la piena sostituzione del titolare, in caso di assenza o impedimento; i capi ripartizione sono considerati appartenenti a due qualifiche inferiori.

(È approvato).

Art. 29.

(Commissioni giudicatrici dei concorsi).

Il giudizio sui concorsi per i posti di segretario generale comunale o provinciale di 1^a e 2^a classe è dato da una Commissione composta:

da un consigliere di Stato o da un prefetto, che la presiede;

dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore;

da un professore universitario di materie giuridiche;

da un esperto nelle discipline amministrative;

dal sindaco del comune o dal presidente della Giunta della provincia cui rispettivamente il concorso si riferisce;

da un segretario comunale o provinciale, di qualifica superiore o pari a quella corrispondente alla classe del posto messo a concorso, scelto dal Ministero dell'interno fra quelli designati dalle organizzazioni di categorie a carattere nazionale.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, avente qualifica non inferiore a consigliere di 2^a classe, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Il giudizio sui concorsi per titoli ed esami a posti di segretario capo vacanti nei comuni della classe terza è dato da una Commissione composta:

da un consigliere di Stato, che la presiede;

da un professore universitario di materie giuridiche;

dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore;

da un funzionario della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di ragioneria;

da un segretario comunale generale, di qualifica non inferiore a segretario generale comunale di 2^a classe, scelto dal Ministero fra quelli designati dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a consigliere di 2^a classe, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Le Commissioni di cui al presente articolo sono nominate con decreto del Ministro dell'interno.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico, rispettivamente, dei comuni e delle province interessati.

MINIO. Vorrei far presente agli onorevoli colleghi che vi è un emendamento riguardante la seconda parte dell'articolo. Infatti, per armonia con l'articolo 10, laddove si parla dei Comuni di terza classe, sarebbe opportuno aggiungere, dopo le parole « da un professore universitario di materie giuridiche », le parole « designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani ».

TUPINI. Osservo che l'A.N.C.I. non è favorevole all'emendamento proposto dal senatore Minio, mirante ad introdurre un sindaco nella Commissione che giudica sui concorsi a posti di segretari nei Comuni di terza classe, di cui alla seconda parte dell'articolo in esame.

MINIO. Non insisto sull'emendamento che era stato precedentemente presentato, ma ritengo opportuna l'aggiunta delle parole suddette.

PICARDI, *relatore*. Personalmente, sono favorevole alla proposta fatta dal senatore Minio.

MINIO. Vorrei, inoltre, ricordare alla Commissione che, all'ultimo comma dell'articolo in esame, erano stati presentati, dal senatore Zampieri e da me, due emendamenti pressochè identici, riguardanti le spese per il funzionamento della Commissione. Non ho intenzione di fare perdere del tempo e, di conseguenza, non insisterò sull'emendamento presentato, ma vorrei far presente che si tratta di Commissioni che, per natura e composizione, sono statali. Mi sembra, pertanto, inammissibile che delle Commissioni, nominate dallo Stato e composte da funzionari dello Stato, debbano, poi, mandare i conti delle spese ai Comuni. Non si può più parlare, allora, di un'autonomia comunale! Il problema, del resto, non è limitato a questo caso specifico, poichè avviene frequentemente che i Comuni debbano sostenere delle spese fatte da altri. Spesso, infatti, i Comuni pagano le spese di servizi che non sono neppure da loro controllati, come avviene, ad esempio, per quelli telefonici della Prefettura. Ritengo per-

tanto che, trattandosi di Commissioni nominate con decreto del Ministro dell'interno, le spese dovrebbero esser pagate dallo Stato. Come ho già affermato, non insisto sull'emendamento presentato, ma ritengo ingiusto e non conforme ai principi del nostro ordinamento generale che un ente debba pagare le spese fatte da un altro ente.

B I S O R I, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi permetto citare un parere del Consiglio di Stato: « Lo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali è regolato da norme specifiche diverse da quelle degli impiegati dello Stato, alcune proprie ad essi soli, altre comuni agli impiegati comunali e provinciali. Sebbene, per ciò che concerne la carriera, la disciplina e il trattamento economico, i predetti funzionari dipendano non più dal Comune o dalla Provincia, ma dal Ministero dell'interno, per ciò che concerne l'adempimento delle loro funzioni essi dipendono tuttavia dalle Amministrazioni degli Enti locali, a carico dei quali è l'onere della loro retribuzione ».

In base alla situazione attuale, dunque, i segretari servono i Comuni.

Ora — per quanto riguarda, ad esempio, le spese per il telefono nelle Prefetture — son d'accordo col senatore Minio nell'augurar che i Comuni sien liberati da quelle spese. Ma per quanto invece riguarda le spese necessarie per sceglier buoni segretari destinati a servire i Comuni, ritengo che quelle spese giustamente sieno addossate ai Comuni stessi. Se non esistessero i Comuni, non esisterebbero i concorsi per i segretari, nè le spese inerenti a quei concorsi!

M I N I O. Ho già dichiarato di non insistere sull'emendamento presentato.

Riferendomi all'altro emendamento presentato, vorrei far rilevare che è molto strano che, mentre della Commissione che giudica sui concorsi per i posti di segretario generale di prima e di seconda classe fa parte un sindaco, della Commissione che giudica sui concorsi per titoli ed esami a posti di segretario, nei Comuni della classe terza, tale amministratore non sia menzionato.

P I C A R D I, *relatore*. Il concorso per segretari di prima o seconda classe riguarda un determinato Comune o una determinata Provincia, ed è questa la ragione della presenza del Sindaco o del Presidente della Giunta provinciale nella Commissione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento presentato dal senatore Minio, tendente ad aggiungere, al terzo comma dell'articolo in esame, dopo le parole: « da un professore universitario di materie giuridiche », le altre « designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 29, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

CAPO IV.

TRASFERIMENTO D'UFFICIO E CONCORSI PER TRASFERIMENTO

Art. 30.

(Trasferimento d'ufficio)

I trasferimenti d'ufficio dei segretari comunali e dei segretari provinciali possono essere disposti soltanto per esigenze di servizio, con provvedimento motivato, su richiesta o previo parere delle amministrazioni interessate.

Nella scelta della nuova sede, il Ministro dell'interno od il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, tiene conto anche delle condizioni ed esigenze di famiglia del segretario nonchè del servizio eventualmente prestatato in sedi disagiate.

I trasferimenti d'ufficio ad altro comune della stessa classe dei segretari comunali di 1^a e 2^a classe e dei segretari capi di 2^a classe sono disposti dal prefetto nell'ambito della provincia e dal Ministro dell'interno da una provincia all'altra.

I trasferimenti dei segretari comunali aventi qualifiche superiori e dei segretari provinciali sono sempre disposti dal Ministro dell'interno.

(È approvato).

Art. 31.

(*Concorsi per trasferimento a sedi delle classi quinta e quarta.*)

Ogni due anni i prefetti bandiscono, con proprio decreto, da pubblicarsi nel *Foglio degli annunci legali* della provincia, un unico concorso per titoli per tutte le sedi della classe quinta vacanti nella provincia alla data del bando.

A detti concorsi possono partecipare, per trasferimento, i segretari comunali di 1^a e 2^a classe, anche se in servizio in altre province.

Ogni due anni, i prefetti bandiscono, altresì, con le stesse modalità, un concorso per tutte le sedi vacanti della classe quarta, al quale possono partecipare, per trasferimento, i segretari capi di 2^a classe, anche se in servizio in altre province.

Le graduatorie di merito dei candidati ai concorsi di cui ai precedenti commi sono formate dal Consiglio provinciale di amministrazione.

Nella domanda di partecipazione ai concorsi di cui ai precedenti commi devono essere indicate, in ordine di preferenza, le sedi per le quali si concorre.

L'assegnazione dei segretari ai comuni della classe quinta e quarta messi a concorso è disposta simultaneamente con decreto del prefetto in base alle relative graduatorie ed all'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione. La validità della graduatoria cessa dopo 45 giorni.

Il decreto del prefetto che approva la graduatoria è pubblicato nel *Foglio degli annunci legali* della provincia.

(*È approvato.*)

Art. 32.

(*Concorsi per trasferimento a sedi della classe terza.*)

Con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, è bandito, almeno ogni due anni, un concorso cumulativo per titoli per il trasferimento alle sedi di classe terza vacanti in tutto il territorio della Repubblica.

A detto concorso possono partecipare i segretari capi di 1^a classe.

Nella domanda di ammissione al concorso debbono essere indicate, nell'ordine di preferenza, le sedi per le quali il candidato intenda concorrere.

L'assegnazione dei vincitori ai comuni messi a concorso è disposta contemporaneamente per tutte le sedi, con decreto del Ministro dell'interno, secondo l'ordine della graduatoria e delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione. La validità della graduatoria cessa dopo 45 giorni.

Il decreto del Ministro dell'interno che approva la graduatoria è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato.*)

Art. 33.

(*Commissione giudicatrice del concorso per trasferimento a sedi della classe terza.*)

La Commissione giudicatrice del concorso previsto dall'articolo 32 è composta:

da un prefetto che la presiede;

dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore;

da un sindaco di comune appartenente alla classe terza, scelto fra quelli designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

da un esperto in discipline amministrative;

da un segretario comunale avente qualifica non inferiore a segretario generale di 2^a classe, scelto tra quelli designati dalle Organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a consigliere di 2^a classe, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dei comuni interessati.

(*È approvato.*)

CAPO V.

CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO
E RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

Art. 34.

(Dimissioni).

Il segretario può dimettersi dall'ufficio in qualunque tempo.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto, rispettivamente al sindaco o al presidente della Giunta provinciale, che le rimette subito, col proprio motivato parere, al prefetto per l'inoltro al Ministero dell'interno.

Le dimissioni non hanno effetto se non sono accettate dal Ministro dell'interno.

Il segretario che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio finchè non gli venga comunicata l'accettazione di esse.

L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del segretario.

Se al momento in cui il segretario presenta le dimissioni siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. In mancanza della contestazione entro tale termine le dimissioni debbono essere accettate.

In caso di dimissioni volontarie, spetta al segretario il trattamento di quiescenza e previdenza previsto dalle disposizioni in vigore.

Per i segretari il cui trattamento di quiescenza sia disciplinato dai regolamenti degli enti locali qualora tali regolamenti non prevedano il caso di dimissione, si applicano, per quanto concerne l'acquisto del diritto al trattamento stesso, le norme in vigore in materia, alla data di accettazione delle dimissioni, per i segretari iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Mi-

nistero del tesoro. In tal caso la liquidazione del trattamento di quiescenza avviene con le norme del regolamento dell'ente locale, attribuendo il trattamento che spetterebbe qualora la cessazione dal servizio fosse avvenuta per collocamento a riposo.

Dal momento che, per accordi precedentemente intercorsi, e dei quali la Commissione è al corrente, gli articoli 34, 35 e 36 non verranno approvati, ritengo sia opportuno che il titolo del Capo V sia così formulato: « Cessazione del rapporto d'impiego per collocamento a riposo ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti l'articolo 34.

(Non è approvato).

Art. 35.

(Decadenza).

Oltre che nel caso previsto dall'articolo 50, il segretario incorre nella decadenza dall'impiego:

a) quando perde la cittadinanza italiana;

b) quando accetta una missione o altro incarico da un'autorità straniera senza autorizzazione del Ministro dell'interno;

c) quando, senza giustificato motivo, non assume o non riassume servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimane assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni;

d) quando è accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La decadenza è disposta, in ogni caso, con decreto motivato del Ministro dell'interno.

(Non è approvato).

Art. 36.

(Effetti della decadenza).

La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza secondo le norme vigenti qualora non derivi da perdita della cittadinanza.

Il segretario decaduto ai sensi della lettera *d*) dell'articolo precedente non può concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e dei consorzi.

(Non è approvato).

Art. 37.

(Collocamento a riposo).

I segretari comunali ed i segretari provinciali sono collocati a riposo, con decreto del Ministro dell'interno, al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Per esigenze eccezionali di servizio il Ministro dell'interno ha facoltà di sospendere temporaneamente, con provvedimento di carattere generale, per un periodo non superiore a sei mesi, il collocamento a riposo dei segretari comunali e provinciali che, nel predetto periodo, raggiungano il limite di età previsto per la cessazione dal servizio.

Il Ministro dell'interno ha, altresì, la facoltà di collocare a riposo, d'ufficio od a domanda, indipendentemente dal limite di età, i segretari che abbiano compiuto quaranta anni di servizio.

All'atto del collocamento a riposo, può essere conferito al segretario il titolo ufficiale onorifico inerente alla qualifica immediatamente superiore a quella da lui rivestita.

M I N I O . Il terzo comma dell'articolo stabilisce che il Ministro dell'interno ha, altresì, la facoltà di collocare a riposo, di ufficio o a domanda, indipendentemente dal limite di età, i segretari che abbiano compiuto quaranta anni di servizio. Vorrei avere un chiarimento per sapere da chi la domanda viene fatta.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* La domanda vien presentata dall'interessato.

M I N I O . Anche il Comune, però, potrebbe chiedere il collocamento a riposo di un funzionario.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Una cosa è la domanda dell'interessato e un'altra la richiesta dell'Ente.

S P E Z Z A N O . Non capisco perchè si debba discutere su un argomento del genere. Se siamo convinti che sia necessario specificare che il collocamento può avvenire anche su richiesta del Comune, è evidente che l'articolo deve essere emendato, altrimenti si correrà il rischio di creare, in seguito, dubbi e incertezze. Personalmente, ritengo che se il sindaco e il Comune sentono la necessità di collocare a riposo un segretario che non ha fatto la domanda, sia giusto che possano fare una richiesta in tal senso.

P I C A R D I , *relatore.* A mio avviso, non è possibile porre sullo stesso piano l'interessato e l'Amministrazione comunale e, di conseguenza, sarebbe opportuno che questa ultima potesse disporre il collocamento a riposo, d'ufficio.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Ritengo che, in seguito alla richiesta del senatore Minio, il terzo comma dell'articolo 37 potrebbe venir così modificato:

« Il Ministro dell'interno ha, altresì, la facoltà di collocare a riposo, indipendentemente dal limite di età, i segretari che abbiano compiuto quaranta anni di servizio. Il collocamento a riposo può esser disposto d'ufficio, oppure su domanda degli interessati, o delle Amministrazioni presso cui essi prestano servizio ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo

emendamento sostitutivo presentato dal Governo al terzo comma dell'articolo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 37, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

TITOLO II.

STATO GIURIDICO

CAPO I.

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 38.

(Estensione ai segretari comunali e provinciali di norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato).

Sono estese ai segretari comunali e provinciali le disposizioni di cui agli articoli 15, 17, 31, primo comma, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 67, 68, 69, 70, 78, primo comma, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 primo comma, 98, 99, 104, 118, 130 ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

CAPO II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTI E DOVERI E DI DISCIPLINA

Art. 39.

(Promessa solenne e giuramento)

Il segretario comunale ed il segretario provinciale, all'atto dell'assunzione in prova, devono prestare, in presenza di due testimoni, davanti al prefetto, che può delegare, rispettivamente il sindaco o il presidente della Giunta provinciale a riceverla, solenne promessa secondo la formula seguente:

« Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione e per il pubblico bene ».

Il segretario comunale e il segretario provinciale, che abbiano ottenuto la nomina definitiva, devono prestare, in presenza di due testimoni, giuramento davanti al prefetto, che può delegare, rispettivamente, il sindaco o il presidente della Giunta provinciale a riceverlo.

La formula del giuramento è la seguente:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse della Amministrazione e per il pubblico bene ».

Della promessa solenne e del giuramento viene redatto verbale in bollo; l'originale è conservato presso il Ministero dell'interno o la prefettura, fra gli atti personali del segretario, al quale ne viene consegnata copia in carta semplice.

Del giuramento è presa nota nello stato matricolare.

Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la decadenza dall'impiego.

(Non è approvato).

Art. 40.

(Obbligo della residenza).

Il segretario comunale deve risiedere stabilmente nel comune presso il quale esercita il suo ufficio.

Il segretario provinciale deve risiedere stabilmente nel comune capoluogo della provincia presso la quale esercita il suo ufficio.

Il prefetto, previo consenso dell'amministrazione interessata, per rilevanti ragioni, può autorizzare il segretario a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere.

(Non è approvato).

Art. 41.

(Comportamento in servizio).

Il segretario deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate, curando, in conformità delle leggi, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene.

Il segretario deve conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente, attraverso il comune o la provincia, gli interessi nazionali, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi e non deve svolgere attività incompatibili con l'anzidetto dovere.

Nei rapporti con i superiori il segretario deve ispirarsi al principio di una assidua e solerte collaborazione: deve essere di guida e di esempio ai dipendenti, in modo da assicurare il più efficace rendimento del servizio.

Nei rapporti con il pubblico, il comportamento del segretario deve essere tale da stabilire completa fiducia e sincera collaborazione fra i cittadini e l'amministrazione.

Qualora non sussistano particolari ragioni, da sottoporre al capo dell'amministrazione, il segretario deve, di regola, trattare gli affari attribuiti alla sua competenza tempestivamente e secondo il loro ordine cronologico.

Fuori dall'ufficio, il segretario deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.

(Non è approvato).

Art. 42.

(Orario di servizio).

Il segretario è tenuto ad osservare l'orario giornaliero di servizio stabilito dall'amministrazione presso la quale presta servizio.

La durata dell'orario giornaliero non potrà eccedere quella massima stabilita per i dipendenti civili dello Stato.

Qualora le esigenze dell'amministrazione lo richiedano, il segretario è tenuto a prestare servizio, con diritto alla retribuzione per

il lavoro straordinario, anche in ore non comprese nell'orario normale.

(Non è approvato).

Art. 43.

(Dovere verso il capo dell'amministrazione).

Il segretario deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale nell'esercizio delle sue funzioni.

Il segretario ha diritto di consegnare al capo dell'amministrazione pieghi suggellati diretti al prefetto o al Ministro dell'interno esclusivamente per questioni personali di particolare gravità e delicatezza attinenti al rapporto d'impiego.

Tali pieghi devono essere inoltrati d'ufficio senza indugio.

(Non è approvato).

Art. 44.

(Rapporto informativo e giudizio complessivo).

Per ogni segretario, anche se in prova, deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre », « insufficiente ».

Il giudizio complessivo deve essere motivato.

Il rapporto informativo è compilato e firmato dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale e riveduto dal prefetto per i segretari generali o dal vice prefetto per i segretari aventi qualifiche inferiori. Il prefetto o il vice prefetto, a seconda della rispettiva competenza, può confermare o, sentito il capo della amministrazione interessata, modificare il giudizio complessivo.

In caso di modifica il nuovo giudizio deve essere motivato.

Al segretario al quale, nell'anno in cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura, non può essere attribuito un

giudizio complessivo superiore a « buono ».

Il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi: doti intellettuali e di cultura; qualità morali e di carattere; preparazione e capacità professionale, qualità delle prestazioni di servizio e rendimento; capacità organizzativa ed attitudine ad esercitare funzioni di maggiore responsabilità; stima e prestigio goduti in ufficio e fuori.

Nel rapporto stesso deve essere tenuto, altresì, conto della eventuale attività scientifica nonchè di ogni altro elemento che possa concorrere a meglio delineare la personalità del segretario.

Per i segretari in prova il rapporto informativo deve essere compilato anche alla fine del periodo di prova.

(Non è approvato).

Art. 45.

(Ricorso gerarchico avverso il giudizio complessivo).

Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modulo al segretario che vi appone la data di comunicazione e la firma. Qualora ne faccia richiesta, il segretario ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.

Entro trenta giorni dalla comunicazione il segretario può ricorrere al Consiglio centrale di amministrazione. Il Consiglio, sentito il sindaco o il presidente della Giunta provinciale ed il prefetto o il vice prefetto, a seconda della qualifica rivestita dal segretario, formula il giudizio definitivo.

La deliberazione del Consiglio di amministrazione è provvedimento definitivo.

(Non è approvato).

Art. 46.

(Impossibilità di compilazione del rapporto informativo).

Qualora, per uno o più anni, non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo, il giudizio complessivo è formulato dal Consiglio centrale di amministrazione, valutati gli elementi in possesso dell'amministrazione.

Il rapporto informativo per il segretario che, alla fine dell'anno, si trova in servizio nella posizione di comando presso un consorzio di comuni, è compilato dal presidente dell'assemblea consorziale; per il segretario che si trovi distaccato, a norma del regio decreto 8 aprile 1939, n. 733, presso il Ministero del tesoro — Direzione generale degli Istituti di previdenza — è compilato dal direttore della divisione presso la quale egli presta servizio.

(Non è approvato).

Art. 47.

(Casi di incompatibilità).

I parenti fino al secondo grado, il coniuge e gli affini di primo grado dell'esattore comunale o del ricevitore provinciale non possono essere nominati, rispettivamente, segretari del comune o della provincia.

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'ufficio di segretario comunale e di segretario provinciale è incompatibile con ogni altro ufficio retribuito a carico dello Stato o di altro ente.

Qualora ricorrano speciali motivi, il prefetto può, tuttavia, sentita l'amministrazione interessata, autorizzare il segretario comunale ed il segretario provinciale a prestare opera retribuita presso istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o altri enti pubblici locali.

Con l'ufficio di segretario comunale o di segretario provinciale è, altresì, incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, commercio o industria, la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza, sindaco od altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le società costituite a fine di lucro.

I segretari possono, per altro, previa autorizzazione del prefetto, far parte dell'amministrazione di società cooperative costituite tra impiegati, o essere prescelti come periti, consulenti tecnici o arbitri.

Per le perizie, le consulenze tecniche e gli arbitrati l'autorizzazione deve concedersi caso per caso.

Il capo dell'amministrazione è tenuto a denunciare al prefetto i casi di trasgressione alle disposizioni dei commi precedenti dei quali sia venuto a conoscenza.

(Non è approvato).

Art. 48.

(Ufficio di notaio).

Nei comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'ufficio di segretario comunale è compatibile con quello di notaio.

(Non è approvato).

Art. 49.

(Effetto dell'assunzione di altro impiego).

L'assunzione di altro impiego, nei casi nei quali non è consentito il cumulo, importa di diritto la cessazione dall'impiego di segretario, salva la corresponsione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 34.

(Non è approvato).

Art. 50.

(Provvedimenti per casi di incompatibilità).

Salvo il disposto dell'articolo 49 il segretario che contravvenga ai divieti posti dall'articolo 47 è diffidato dal prefetto a cessare dalla situazione di incompatibilità.

La circostanza che il segretario abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilità sia cessata, il segretario decade dall'impiego.

La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio centrale di amministrazione.

(Non è approvato).

Art. 51.

(Organi competenti alla concessione del congedo).

Il congedo ordinario è concesso dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale; il congedo straordinario è concesso

dal Ministro per l'interno o dal prefetto sentita l'amministrazione interessata a seconda che trattisi di segretari provinciali o comunali iscritti nel ruolo nazionale ovvero di segretari comunali iscritti nei ruoli provinciali.

Il prefetto ha facoltà di disporre, per esigenze di carattere generale, la sospensione della concessione del congedo ordinario, per un periodo non superiore a tre mesi.

(Non è approvato).

Art. 52.

(Organi competenti alla concessione dell'aspettativa).

Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda del segretario, dal Ministro per l'interno per i segretari provinciali e per i segretari comunali del ruolo nazionale e dal prefetto per i segretari dei ruoli provinciali, sentita l'amministrazione interessata, quando l'aspettativa sia richiesta per motivi di famiglia. Può essere anche disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermità; in tal caso il segretario può richiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.

Non si può, in alcun caso, disporre del posto del segretario collocato in aspettativa.

(Non è approvato).

Art. 53.

(Dispensa dal servizio per infermità).

Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità il segretario che risulti idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato.

Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui all'articolo 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(Non è approvato).

Art. 54.

(Disponibilità).

In caso di soppressione di posti per variazioni nella circoscrizione territoriale o per effetto della costituzione di consorzi, i segretari titolari dei posti soppressi sono collocati in disponibilità, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio centrale di amministrazione, qualora non si possa far luogo al trasferimento presso altre sedi della stessa classe.

È tuttavia in facoltà del Ministro dell'interno di disporre, col consenso del segretario, l'assegnazione di questo ad un posto vacante di classe inferiore. In tal caso il segretario conserva l'anzianità ed il trattamento economico di cui godeva, salvo il diritto di occupare il primo posto che si renda disponibile nella classe corrispondente alla qualifica rivestita.

Qualora la soppressione del posto avvenga mentre il segretario titolare del posto soppresso si trova in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, il collocamento in disponibilità decorre, agli effetti economici, dalla data di scadenza dell'aspettativa.

Il segretario in disponibilità è esonerato dal prestare servizio.

(Non è approvato).

Art. 55.

(Richiamo in servizio del segretario in disponibilità).

Il segretario in disponibilità è richiamato in servizio quando, entro due anni dal collocamento in tale posizione, si renda vacante una sede della classe corrispondente alla qualifica da lui rivestita.

Il segretario riassunto in servizio prende posto nel ruolo al quale è assegnato con l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con lo stipendio relativo alla anzianità medesima.

(Non è approvato).

Art. 56.

(Dispensa dal servizio del segretario in disponibilità).

Il segretario in disponibilità è collocato a riposo, salvo il trattamento di quiescenza e previdenza al quale abbia diritto, qualora, trascorsi due anni dalla data del collocamento in disponibilità, non sia stato richiamato in servizio, ai sensi dell'articolo precedente.

È, altresì, collocato a riposo, salvo il trattamento di quiescenza e previdenza al quale abbia diritto, qualora non riassuma servizio nel posto assegnatogli a seguito di richiamo in servizio.

(Non è approvato).

Art. 57.

(Norme disciplinari per il segretario in aspettativa e in disponibilità).

Il segretario in aspettativa o in disponibilità è soggetto alle stesse norme disciplinari stabilite per i segretari in attività di servizio, in quanto applicabili.

Egli deve comunicare al prefetto o al capo dell'amministrazione la sua residenza ed ogni eventuale cambiamento.

(Non è approvato).

Art. 58.

(Organi competenti alla irrogazione delle sanzioni disciplinari - Ricorsi).

Le sanzioni disciplinari a carico dei segretari comunali generali di 1^a e 2^a classe, dei segretari capi di 1^a classe e dei segretari provinciali sono inflitte dal Ministro dell'interno; quelle a carico dei segretari comunali di qualifica inferiore sono inflitte dal prefetto della provincia nella quale il segretario prestava servizio al tempo in cui le infrazioni addebitate sono state commesse.

La censura a carico dei segretari comunali di ogni qualifica e dei segretari provinciali può essere inflitta anche dal prefetto, nonchè, secondo la rispettiva competenza, dal

sindaco o dal presidente della Giunta provinciale.

Qualora la censura venga inflitta dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale, questi deve darne immediata comunicazione al prefetto.

Contro il provvedimento del sindaco o del presidente della Giunta provinciale è dato ricorso, al prefetto, e contro quello del prefetto al Ministro dell'interno.

Salvo che per la censura, le sanzioni disciplinari sono inflitte previo parere della Commissione di disciplina.

(Non è approvato).

Art. 59.

(Organi competenti a provvedere alla riabilitazione).

Il provvedimento di riabilitazione è adottato con decreto del Ministro dell'interno o del prefetto, sentiti il competente Consiglio di amministrazione e la competente Commissione di disciplina, a seconda che si tratti di segretario provinciale o comunale iscritto nel ruolo nazionale o di segretario comunale iscritto in un ruolo provinciale.

(Non è approvato).

Art. 60.

(Reintegrazione del segretario assolto in sede di giudizio penale di revisione).

Il segretario destituito ai sensi dell'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall'articolo 566, secondo comma, del Codice di procedura penale, ha diritto alla riammissione in servizio, anche in soprannumero, salvo il riassorbimento, dalla data della sentenza di assoluzione e con la medesima qualifica ed anzianità che aveva all'atto della destituzione.

Se durante il periodo della destituzione si siano svolti scrutini o concorsi per promozione, si procede ai sensi degli articoli 68 e 70.

Al segretario assolto in seguito a giudizio di revisione spettano, per il periodo di destituzione, tutti gli assegni non percepiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario e delle quote dei diritti di segreteria; detto periodo è altresì utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Le somme occorrenti per il pagamento di tali assegni verranno tratte dal fondo di cui all'articolo 100.

Il segretario già destituito ed assolto in sede di revisione può, entro sessanta giorni dalla riammissione in servizio, chiedere di essere collocato a riposo col trattamento di quiescenza e previdenza previsto per i segretari dimissionari.

(Non è approvato).

Art. 61.

(Reintegrazione del segretario prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare).

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano al segretario destituito a seguito di procedimento disciplinare e quelle del secondo e terzo comma dello stesso articolo al segretario punito con sanzione superiore alla censura, quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, egli sia stato prosciolto da ogni addebito.

Il comma precedente è applicato anche nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare o di estinzione del relativo procedimento.

(Non è approvato).

Art. 62.

(Premorienza del segretario alla sentenza di assoluzione in sede di revisione).

Se il segretario decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, la vedova ed i figli minorenni hanno diritto a tutti gli

assegni non percepiti durante il periodo di sospensione o di destituzione, con esclusione delle indennità e dei compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario e delle quote di diritti di segreteria, in relazione alla qualifica rivestita dal segretario al momento della sospensione o della destituzione, nonché agli aumenti periodici di stipendio successivamente maturati fino alla data in cui il segretario stesso avrebbe raggiunto i limiti massimi di età e di servizio per la permanenza nell'impiego o fino a quella del decesso, se anteriore.

Le somme occorrenti per il pagamento di tali assegni verranno tratte dal fondo di cui all'articolo 100.

(Non è approvato).

Art. 63.

(Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale).

Il segretario comunale o provinciale sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio con decreto del prefetto; qualora sia stato emesso mandato od ordine di cattura, il segretario deve essere immediatamente sospeso dall'ufficio, con provvedimento del sindaco ovvero del presidente della Giunta provinciale.

Il sindaco o il presidente della Giunta provinciale il quale abbia notizia dell'emissione di un mandato od ordine di comparizione o della convalida del fermo nei confronti del segretario dipendente ne riferisce immediatamente al prefetto della provincia.

(Non è approvato).

Art. 64.

(Sospensione cautelare in pendenza di procedimento disciplinare).

Il Ministro dell'interno ovvero il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, può, per gravi motivi, ordinare la sospensione del segretario dal servizio anche prima

che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare è revocata e il segretario ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione degli assegni non percepiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro quaranta giorni dalla data in cui è stato comunicato al segretario, il provvedimento di sospensione.

Al segretario sospeso ai sensi del precedente o del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(Non è approvato).

Art. 65.

(Computo della sospensione cautelare).

Qualora a seguito del procedimento disciplinare venga inflitta al segretario la sospensione dall'ufficio, il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione.

Se la sospensione dall'ufficio viene inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se viene inflitta una sanzione minore o se il procedimento si conclude con il proscioglimento del segretario, a questi debbono essere corrisposti tutti gli assegni non percepiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario e delle quote dei diritti di segreteria, per il tempo eccedente la durata della punizione o per effetto della sospensione.

Sono dedotte, in ogni caso, le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare.

(Non è approvato).

Art. 66.

(Revoca della sospensione cautelare).

Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza

di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perchè il fatto non sussiste o perchè il segretario non lo ha commesso, la sospensione è revocata ed il segretario ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e delle quote dei diritti di segreteria e salva deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.

Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere prorogata con apposito provvedimento, qualora dalla sentenza stessa si desumano fatti che possano dar luogo a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento od entro 40 giorni dalla data in cui il segretario abbia notificato la sentenza stessa al Ministro dell'interno o al prefetto, a seconda che trattisi di segretario iscritto nei ruoli nazionali ovvero nei ruoli provinciali.

La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro il detto termine ed il procedimento disciplinare, per i fatti che formano oggetto del procedimento penale, non può più essere iniziato. In tal caso il segretario ha diritto agli assegni previsti dal primo comma.

Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia alla autorità giudiziaria, la scadenza del termine predetto estingue, altresì, il procedimento disciplinare, che non può più essere rinnovato.

(Non è approvato).

Art. 67.

(Esclusione dai concorsi e dagli scrutini del segretario sospeso).

Il segretario sospeso ai sensi degli articoli 63 e 64 è escluso dai concorsi e dagli scrutini per promozione.

Quando il segretario è stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, il Ministro dell'interno o il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, può, sentito il competente Consiglio di amministrazione, escluderlo dal concorso o dallo scrutinio.

La eventuale promozione del segretario deferito al giudizio della Commissione di disciplina rimane, in ogni caso, sospesa fino al termine del procedimento disciplinare.

(Non è approvato).

Art. 68.

(Ammissione ai concorsi del segretario prosciolto da addebiti disciplinari).

Il segretario che abbia chiesto di partecipare ai concorsi di cui agli articoli 18 e 19 e ne sia stato escluso ai sensi dell'articolo precedente, se successivamente sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura, è promosso, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze già maturate, dalla stessa data con la quale gli sarebbe stata conferita la promozione in base a detto concorso qualora, avendo partecipato ad analogo concorso successivo alla definizione del procedimento disciplinare, sia stato compreso nella graduatoria dei vincitori.

(Non è approvato).

Art. 69.

(Esclusione dai concorsi o dagli scrutini del segretario punito con sanzione superiore alla censura).

Il segretario al quale sia stata inflitta una sanzione disciplinare superiore alla censura dopo la compilazione dell'ultimo rapporto informativo ma prima del concorso o dello scrutinio è escluso dai medesimi.

(Non è approvato).

Art. 70.

(Ammissione agli scrutini del segretario prosciolto da addebiti disciplinari).

Il segretario escluso dallo scrutinio, per la promozione a segretario di 1^a classe, quando sia prosciolto dagli addebiti dedotti nel procedimento disciplinare o questo si concluda con l'irrogazione della censura, è scrutinato per la promozione.

Se il Consiglio di amministrazione delibera che il segretario scrutinato sia meritevole di promozione, questa è conferita con decorrenza dalla data nella quale egli ha maturato l'anzianità prescritta dall'articolo 17.

(Non è approvato).

Art. 71.

(Contestazione degli addebiti).

Il sindaco o il presidente della Giunta provinciale, il quale rilevi una infrazione disciplinare commessa dal segretario, o ne abbia comunque notizia, qualora, dopo gli opportuni accertamenti preliminari, ritenga che il fatto sia punibile con la sanzione della censura, contesta gli addebiti al segretario, invitandolo a presentare le giustificazioni, e trasmette al prefetto della provincia copia del foglio contenente le contestazioni. Qualora ritenga, invece, che il fatto sia punibile con una sanzione più grave, rimette gli atti al prefetto.

Il prefetto, al quale siano stati trasmessi, ai sensi del comma precedente, gli atti relativi agli accertamenti a carico del segretario, o che abbia comunque notizia della infrazione disciplinare, effettuati gli accertamenti del caso, contesta gli addebiti al segretario, se questi è iscritto nei ruoli provinciali, o trasmette gli atti al Ministro dell'interno, se si tratti di segretario iscritto nei ruoli nazionali.

(Non è approvato).

Art. 72.

(Giustificazioni del segretario).

In caso di contestazione degli addebiti da parte del sindaco o del presidente della Giunta provinciale le giustificazioni devono essere presentate dal segretario entro dieci giorni; negli altri casi devono essere presentate, entro venti giorni, al prefetto o al capo dell'amministrazione presso la quale il segretario presta servizio, che deve apporvi la data di presentazione e curarne la immediata trasmissione al prefetto.

Il termine per la presentazione delle giustificazioni può essere prorogato per motivi gravi, e per non più di quindici giorni, dal Ministro o dal prefetto, secondo la rispettiva competenza.

È facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purchè lo dichiari esplicitamente per iscritto.

(Non è approvato).

Art. 73.

(Archiviazione degli atti).

Il Ministro dell'interno o il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, quando, in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni del segretario, ritenga che non vi sia luogo a procedere, ordina l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione al segretario.

Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura, provvede all'irrogazione della punizione.

(Non è approvato).

Art. 74.

(Procedimento).

Il Ministro dell'interno, o il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, quando attraverso le indagini preliminari e le giustificazioni del segretario ritenga che possa applicarsi una sanzione più grave della

censura e che il caso sia sufficientemente istruito, trasmette gli atti alla Commissione di disciplina, entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni.

(Non è approvato).

Art. 75.

(Atti preliminari al giudizio disciplinare).

Entro dieci giorni dal ricevimento degli atti, il segretario della Commissione di disciplina dà avviso, nelle forme previste dall'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al segretario, a cui carico si procede, il quale, nei venti giorni successivi, ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti del procedimento e di estrarne copia.

Trascorso tale termine, il presidente della Commissione stabilisce la data della trattazione orale, che deve aver luogo entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente e, quando non ritenga di riferire personalmente, nomina un relatore fra i membri della Commissione.

La data della seduta fissata per la trattazione orale deve essere comunicata dal segretario della Commissione, nelle forme di cui al primo comma del presente articolo, al segretario a carico del quale si procede almeno venti giorni prima, con avvertenza che egli ha facoltà di intervenire per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla Commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive.

(Non è approvato).

Art. 76.

(Modalità per la trattazione orale e per la deliberazione della Commissione di disciplina).

Nella seduta fissata per la trattazione orale, il relatore riferisce in presenza del segretario a carico del quale si procede sen-

za concludere in merito al provvedimento da adottare.

Il segretario può svolgere oralmente la propria difesa ed ha per ultimo la parola. Il presidente o, previa sua autorizzazione, i componenti della Commissione, possono rivolgergli domande in merito ai fatti ed alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi.

Della trattazione orale si redige verbale che è sottoscritto dal segretario della Commissione e vistato dal presidente.

Chiusa la trattazione orale e ritiratosi il segretario sottoposto a procedimento disciplinare la Commissione, sentite le conclusioni del relatore, delibera a maggioranza di voti, con le modalità seguenti:

a) il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni contestate e, quindi, se occorre, quelle sulle applicazioni delle sanzioni. Tutti i componenti della Commissione di disciplina danno il loro voto su ciascuna questione, qualunque sia stato quello sulle altre;

b) il presidente raccoglie i voti dei componenti della Commissione cominciando dal segretario comunale o provinciale e vota per ultimo.

La deliberazione è sempre segreta e nessuno può opporre la inosservanza delle modalità precedenti come causa di nullità o di impugnazione.

Non possono partecipare alla deliberazione, a pena di nullità, i funzionari che abbiano svolto le indagini a carico del segretario.

(Non è approvato).

Art. 77.

(Supplemento di istruttoria).

Se il procedimento è stato rimesso ai sensi dell'articolo 74 alla Commissione, questa, qualora ritenga necessarie ulteriori indagini, ordina un supplemento di istrutto-

ria, indicando quali sono i fatti e le circostanze da chiarire e quali le prove da assumere.

La Commissione può sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova, nel qual caso stabilisce con ordinanza la seduta, dandone avviso, nelle forme e con i termini di cui al terzo comma dell'articolo 75, al segretario, che può assistervi e svolgere le proprie deduzioni.

(Non è approvato).

Art. 78.

(Deliberazione della Commissione di disciplina).

La Commissione, se ritiene che nessun addebito possa muoversi al segretario, lo dichiara nella deliberazione.

Se ritiene che gli addebiti siano in tutto od in parte sussistenti, propone la sanzione da applicare.

La deliberazione motivata viene estesa dal relatore o da altro componente la Commissione ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario della Commissione.

Copia della deliberazione, con gli atti del procedimento e con la copia del verbale della trattazione orale, viene trasmessa, entro venti giorni dalla deliberazione, al Ministro dell'interno o al prefetto, a seconda della rispettiva competenza.

Il Ministro od il prefetto provvede, con decreto motivato, a dichiarare prosciolto il segretario da ogni addebito o ad infliggere la sanzione disciplinare in conformità della deliberazione della Commissione, salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al segretario.

Il decreto deve essere comunicato al segretario entro dieci giorni dalla sua data, nei modi previsti dal primo comma dell'articolo 75.

(Non è approvato).

Art. 79.

(Rinvio della decisione).

Quando la trattazione orale non possa essere esaurita in una sola seduta e nell'intervallo si sia fatto luogo alla rinnovazione

totale o parziale dei componenti della Commissione, la trattazione continua innanzi alla Commissione quale era originariamente costituita fino alla deliberazione prevista dall'articolo 76.

Se la Commissione ha provveduto con ordinanza, ai sensi del primo comma dell'articolo 77, la trattazione orale in esito all'espletamento delle ulteriori indagini è rinnovata, con la osservanza delle disposizioni degli articoli 75 e 76, dinanzi alla Commissione quale è costituita al momento in cui si fa luogo alla rinnovazione.

Qualora, iniziata la trattazione orale, sopravvenga una causa di incompatibilità, di ricasazione o di astensione del presidente o di uno dei membri, ovvero taluno di costoro, per impedimento fisico, non sia più in grado di intervenire, la trattazione orale deve essere rinnovata, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 76.

(Non è approvato).

Art. 80.

(Rimborso spese al segretario prosciolto).

Il segretario prosciolto ha diritto al rimborso, a carico dell'Amministrazione dalla quale dipende, delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla Commissione di disciplina ed alle relative indennità di trasferta.

Può chiedere, altresì, che gli sia corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia. Il rimborso delle spese è dovuto nella misura stabilita dalla legge per l'indennità di missione.

La domanda prevista dal comma precedente deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che proscioglie il segretario da ogni addebito; su di essa provvede il Ministro dell'interno o il prefetto, a seconda della rispettiva competenza.

(Non è approvato).

Art. 81.

(Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio amministrativo).

Quando il provvedimento che infligge la sanzione disciplinare sia annullato per l'accoglimento di ricorso gerarchico o giurisdizionale o straordinario e la decisione non escluda la facoltà di rinnovare in tutto od in parte il procedimento disciplinare, il nuovo procedimento deve essere iniziato, a partire dal primo degli atti annullati, entro sessanta giorni dalla data in cui sia pervenuta al prefetto la decisione del ricorso gerarchico o sia pervenuta al Ministro per l'interno la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi dell'articolo 87, comma primo, del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ovvero dalla data della registrazione alla Corte dei conti del decreto che accoglie il ricorso straordinario od entro sessanta giorni dalla data in cui il segretario abbia notificato al Ministro per l'interno la decisione giurisdizionale o lo abbia costituito in mora per la esecuzione del decreto che accoglie il ricorso straordinario.

Decorso tale termine, il procedimento disciplinare non può essere rinnovato.

(Non è approvato).

Art. 82.

(Estinzione del procedimento).

Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.

Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato.

L'estinzione determina, altresì, la revoca della sospensione cautelare e dell'esclusione dagli esami e dagli scrutini con gli effetti previsti dagli articoli 66, 68 e 70.

Nello stato matricolare del segretario non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto.

(Non è approvato).

Art. 83.

(Riapertura del procedimento).

Il procedimento disciplinare può essere riaperto se il segretario al quale fu inflitta la sanzione ovvero la vedova o i figli minorenni che possono avere diritto al trattamento di quiescenza adducano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.

La riapertura del procedimento è disposta dal Ministro dell'interno o dal prefetto, a seconda della rispettiva competenza, ed il nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dagli articoli 75 e seguenti.

Il Ministro od il prefetto, qualora non ritenga disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato, sentito il competente Consiglio di amministrazione.

(Non è approvato).

Art. 84.

(Effetti della riapertura del procedimento).

Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo precedente la riapertura del procedimento sospende gli effetti della sanzione già inflitta se essi sono tuttora in corso.

Al segretario già punito, nei confronti del quale sia stata disposta la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una sanzione più grave di quella già applicata.

Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di una sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto od in parte gli assegni non percepiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e delle quote dei diritti di segreteria, salva la deduzione dell'eventuale assegno alimentare.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata richiesta dalla vedova o dai figli minorenni.

(Non è approvato).

CAPO III.

ORGANI COLLEGIALI

Art. 85.

(*Consigli di amministrazione -
Composizione*).

Il Consiglio centrale di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti nel ruolo nazionale ha sede presso il Ministero dell'interno ed è costituito:

dal direttore generale dell'Amministrazione civile, presidente;

dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali;

dal capo della divisione alla quale è affidato il servizio relativo agli affari comunali e provinciali presso la Direzione generale dell'Amministrazione civile;

da un sindaco di comune cui sia assegnato un segretario generale;

da un segretario generale comunale di 1ª classe.

Il sindaco ed il segretario generale sono nominati, al principio di ogni triennio, con decreto del Ministro dell'interno, su designazione rispettivamente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e delle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Con lo stesso decreto ed uguale procedura sono nominati, quali supplenti, un sindaco di un comune cui sia assegnato un segretario generale, un segretario generale di 1ª classe ed un vice prefetto o un vice prefetto ispettore in servizio presso il Ministero dell'interno.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Il Consiglio centrale di amministrazione per il personale dei segretari provinciali è composto in conformità delle norme di cui ai precedenti commi, sostituendo al rappresentante dei comuni quello delle province e al rappresentante dei segretari comunali quello dei segretari provinciali.

I Consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti nei ruoli provinciali hanno sede presso le prefetture e sono costituiti:

dal prefetto, presidente;

dal vice prefetto vicario;

dal direttore di sezione addetto al servizio;

da un sindaco e da un segretario di comuni della provincia, nominati ogni triennio con decreto del prefetto su designazione dei sindaci e dei segretari dei comuni della provincia, convocati a tal fine dal prefetto.

Con lo stesso decreto vengono nominati un sindaco ed un segretario comunale quali supplenti, nonchè un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, quale segretario.

I membri di diritto dei Consigli di amministrazione, in caso di assenza od impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari ai quali spetta di farne le veci.

Per la validità delle adunanze dei Consigli di amministrazione è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale quello del presidente.

(*Non è approvato*).

Art. 86.

(*Competenza*).

I Consigli di amministrazione esercitano le attribuzioni stabilite dalla presente legge ed esprimono il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il Ministro dell'interno o il prefetto ritenga di sentirli.

Quando il Consiglio si è pronunciato, il suo parere è unito alle proposte negli affari per i quali occorre la decisione del Ministro o del prefetto.

(*Non è approvato*).

Art. 87.

(Adunanze).

I Consigli di amministrazione si riuniscono almeno ogni trimestre.

(Non è approvato).

Art. 88.

(Commissioni di disciplina).

La Commissione centrale di disciplina per i segretari comunali di qualifica superiore a segretario, capo di 2^a classe e per i segretari provinciali è costituita:

dal direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, che la presiede;

dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali;

da un segretario generale comunale o da un segretario generale provinciale di 1^a classe, a seconda che trattasi di segretari comunali o di segretari provinciali, da nominarsi al principio di ogni anno, con decreto del Ministro dell'interno.

Con lo stesso decreto, si provvede alla nomina di un segretario generale comunale o di un segretario generale provinciale di 1^a classe, supplenti.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Le Commissioni provinciali di disciplina per i segretari comunali di qualifica inferiore a segretario capo di 1^a classe sono costituite:

dal vice prefetto, presidente;

da un direttore di sezione;

da un segretario comunale da nominarsi, al principio di ogni anno, con decreto del prefetto.

Con lo stesso decreto si provvede, altresì, alla nomina di un direttore di sezione e di un segretario comunale, quali supplenti.

Un funzionario di prefettura, di qualifica non inferiore a consigliere di 2^a classe, esercita le funzioni di segretario.

I segretari comunali, effettivi e supplenti, sono nominati su designazione delle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

(Non è approvato).

Art. 89.

(Decadenza da componente della Commissione di disciplina).

Il segretario comunale ed il segretario provinciale chiamati a far parte della Commissione di disciplina decadono di diritto dall'incarico, qualora vengano essi stessi sottoposti a procedimento disciplinare.

(Non è approvato).

Art. 90.

(Ricusazione del giudice disciplinare).

Il componente della Commissione di disciplina può essere ricusato:

a) se ha interesse personale nel procedimento o se il segretario giudicabile è debitore o creditore di lui, della moglie o dei figli;

b) se ha dato consigli o manifestato il proprio parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni;

c) se vi è una inimicizia grave tra lui ed alcuno dei suoi prossimi congiunti ed il segretario sottoposto a procedimento;

d) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore;

e) se è parente od affine di primo o secondo grado del funzionario che ha svolto o diretto l'inchiesta.

La ricusazione è proposta con dichiarazione notificata dal giudicabile, comunicata al presidente della Commissione prima della adunanza, od inserita nel verbale della se-

duta in cui il giudicabile sia personalmente comparso.

Sulla istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente, sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il presidente, questi trasmette al Ministro dell'interno od al prefetto la dichiarazione con le proprie controdeduzioni; il Ministro od il prefetto decide definitivamente.

Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme con il provvedimento che infligge la punizione.

Il presidente ed il membro della Commissione, ricusabili a termini del primo comma, hanno il dovere di astenersi anche quando non sia stata proposta l'istanza di ricusazione.

I vizi della composizione della Commissione di disciplina possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare anche se il giudicabile non li abbia rilevati in precedenza.

(Non è approvato).

TITOLO III.

TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I.

STIPENDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' E COMPENSI

Art. 91.

(Stipendi).

Il segretario ha diritto allo stipendio nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato di qualifica corrispondente, nonché agli assegni per carichi di famiglia ed all'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324.

Si applicano ai segretari comunali e provinciali le norme relative all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio ai dipendenti civili dello Stato.

Ogn modificazione di carattere generale del trattamento economico disposta dallo Stato per i propri dipendenti civili è applicata ai segretari comunali e provinciali.

Durante il periodo di prova compete al segretario il trattamento economico della qualifica iniziale.

Gli emolumenti di cui al primo comma sono a carico del Comune o della Provincia ove il segretario presta servizio in qualità di titolare, salvo il disposto dell'articolo 97, e sono attribuiti con provvedimento del Ministro dell'interno ovvero del Prefetto, a seconda che trattisi di segretari iscritti nei ruoli nazionali o in quelli provinciali salvo quanto disposto per i segretari che prestano servizio nelle Regioni a statuto speciale.

Ai segretari capi di 2ª classe che abbiano almeno tre anni di servizio in tale qualifica e vent'anni di servizio effettivo può essere assegnato, con provvedimento del Ministro dell'interno, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 1ª classe, sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

Ai segretari comunali di 1ª classe che abbiano almeno cinque anni di servizio in tale qualifica e quindici anni di servizio effettivo, può essere assegnato, con provvedimento del Prefetto, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 2ª classe, sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

Ai segretari dei consorzi, la cui popolazione residente complessiva non superi il limite massimo previsto dalla tabella A per la classe alla quale appartiene il maggiore dei Comuni consorziati, spetta una indennità mensile pari ad un quinto dello stipendio. Ai segretari dei consorzi spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, da essi sostenute per

recarsi da uno ad altro dei Comuni consorziati, per l'esercizio delle loro funzioni.

Gli stipendi, assegni ed indennità spettanti ai segretari comunali e provinciali sono a totale carico, rispettivamente, dei Comuni e delle Province.

(È approvato).

Art. 92.

(Stipendio del segretario provinciale nel caso di nomina diretta).

Ai vice segretari provinciali ed ai capi ripartizione provinciali nominati, ai sensi dell'articolo 116, segretari generali della stessa Provincia presso la quale prestano servizio, nel caso che lo stipendio da essi goduto sia superiore a quello previsto inizialmente per la nuova qualifica, sono attribuiti tanti aumenti biennali quanti occorrono per assicurare uno stipendio immediatamente superiore a quello percepito al momento della nomina.

(È approvato).

Art. 93.

(Misura delle indennità e dei compensi).

Le indennità ed i compensi che per gli impiegati civili dello Stato siano commisurati alla qualifica ricoperta sono dovuti ai segretari comunali e provinciali in misura eguale a quella stabilita per le corrispondenti.

Per i segretari generali dei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti le indennità stesse sono fissate proporzionalmente allo stipendio spettante ai segretari di detti Comuni.

(È approvato).

Art. 94.

(Indennità di missione e di trasferimento).

Per le missioni di servizio debitamente autorizzate e nei casi di trasferimento di ufficio o per promozione, collocamento a riposo o dispensa dal servizio per inabilità

fisica, sono dovute ai segretari le indennità stabilite per gli impiegati civili dello Stato, in conformità alle disposizioni dell'articolo 93 della presente legge. In caso di trasferimento la spesa è a carico del Comune o della Provincia presso i quali il segretario viene trasferito; negli altri casi è a carico del Comune o della Provincia presso i quali prestava servizio.

(È approvato).

Art. 95.

(Indennità di missione per partecipazione ad esami di promozione).

Ai segretari comunali che debbano allontanarsi dalla propria sede per partecipare agli esami previsti dall'articolo 19 spetta, a carico dei comuni presso i quali prestano servizio, il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione della indennità di missione dal giorno che precede gli esami sino al giorno successivo al loro espletamento.

Perdono il diritto al rimborso od all'indennità coloro che non si siano presentati, senza giustificato motivo, ad una delle prove o siano stati espulsi da qualcuna di esse.

MINIO. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, uno da me e l'altro dal senatore Zampieri, che in sostanza coincidono. Mi permetterei dunque di insistere affinché, al primo comma di questo articolo, le parole: « a carico dei comuni presso i quali prestano servizio » vengano sostituite con le altre: « a carico del Ministero dell'interno ».

Vorrei, infatti, far presente che l'attuale norma dell'articolo 95 mi sembra eccessiva ed onerosa; inoltre, non appare giustificata e può dar luogo ad abusi.

Sono d'accordo sul fatto che, quando il segretario comunale si allontana per partecipare ad un concorso, continui a percepire lo stipendio e che il comune paghi lo straordinario a chi lo sostituisce.

Mi pare invece un controsenso corrispondere a questo segretario, che si allontana per interessi personali, una indennità di

missione, in quanto la missione presuppone che il funzionario si rechi in un'altra città per adempiere ad incarichi affidatigli dal suo comune.

Il comune pertanto, oltre ad accollarsi l'onere di pagare chi deve sostituire questo segretario, dovrebbe anche far fronte alle spese del viaggio e del soggiorno.

Non bisogna creare situazioni di questo genere che possono dar luogo ad abusi e creare rapporti non buoni tra le amministrazioni comunali e i segretari che, avendo oltre tutto anche il viaggio pagato — per concessione ferroviaria — dovrebbero affrontare solo la piccola spesa del vitto e dell'alloggio, cosa che dovrebbero fare piuttosto volentieri per il vantaggio che ne trarrà la loro carriera.

ZOTTA. Sono d'accordo con il senatore Minio.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Attualmente l'indennità di cui all'articolo 95 non è corrisposta. A scanso di ulteriori discussioni propongo che l'articolo sia soppresso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 95, proposto dal Governo.

(È approvato).

Art. 96.

(Trattamento economico durante la disponibilità).

Al segretario in disponibilità competono per il primo anno, l'intero stipendio e gli assegni per carichi di famiglia, con esclusione delle indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario; per il restante periodo lo stipendio è ridotto alla metà, salvo il diritto a percepire integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Il trattamento economico di disponibilità è corrisposto:

a) nel caso di fusione di più Comuni o Province, dall'ente sorto dalla fusione;

b) nel caso di aggregazione di un Comune ad altro, o di una Provincia ad altra, dall'ente ampliato;

c) nel caso di scioglimento di consorzio per il servizio di segreteria, dai Comuni già consorziati, in proporzione delle quote di contributo consorziale alle quali erano precedentemente tenuti.

(È approvato).

Art. 97.

(Trattamento economico del segretario supplente e del segretario reggente).

Al segretario o al dipendente di ruolo di enti pubblici locali al quale sia stata conferita, a norma degli articoli 24 e 25, la supplenza del segretario assente o impedito o la reggenza di segreteria vacante, è assegnato, oltre il trattamento economico di cui è provvisto, un compenso mensile in misura non superiore rispettivamente alla metà o ai due terzi dello stipendio iniziale stabilito per la qualifica corrispondente alla sede a seconda che egli presti servizio nella sola sede nella quale è stato nominato supplente o reggente o contemporaneamente anche in quella nella quale è titolare.

Se la supplenza o la reggenza è conferita a chi non è iscritto nei ruoli dei segretari nè ricopre un posto di ruolo negli enti pubblici locali, è assegnato al supplente o al reggente un compenso mensile in misura non superiore allo stipendio iniziale stabilito per la qualifica corrispondente alla sede; se è conferita al vice segretario, il compenso è assegnato in misura non superiore ad un terzo dello stipendio predetto.

Nella ipotesi prevista dal primo comma, il trattamento economico spettante al supplente o al reggente in relazione alla sua qualifica ed il compenso mensile sono a carico del Comune o della Provincia nei quali gli è stato conferito l'incarico della supplenza o della reggenza se egli presta servizio solo presso di essi.

Qualora, invece, presti servizio contemporaneamente anche presso il Comune o la Provincia nel quale è titolare, il trattamento economico spettantegli in relazione alla sua qualifica è a carico di questi ultimi.

Il compenso mensile assegnato al supplente o al reggente è, in ogni caso, a carico del comune o della provincia presso i quali l'incarico viene espletato.

Faccio presente che, essendo stato soppressi gli articoli 24 e 25, l'inciso che a tali articoli riferisce, al primo comma dell'articolo, va ovviamente soppresso. Metto pertanto in votazione l'articolo con l'emendamento soppressivo da me presentato.

(È approvato).

CAPO II.

DIRITTI DI SEGRETERIA

Art. 98.

(Provento e ripartizione dei diritti di segreteria).

È obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformità alla tabella *D*.

Le Province sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti nella tabella *D* indicata nel precedente comma.

Il provento dei diritti di segreteria è ripartito in conformità alla tabella *E*.

La quota massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali e provinciali è commisurata alla metà dello stipendio e degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari stessi.

M I N I O . Non propongo a questo articolo alcuna modifica, vorrei però cogliere l'occasione per esprimere l'augurio che, per quanto riguarda i servizi comunali e pubblici, non siano corrisposti in Italia compensi a parte.

Vedere i segretari comunali che ricorrono a tutti gli accorgimenti per guadagnare qualcosa di più non è davvero decoroso e, pur non facendone proposta formale, mi auguro che si giunga presto ad una chiarificazione dei rapporti economici tra

gli enti pubblici ed i loro dipendenti, dando, a questi ultimi, stipendi più elevati per non costringerli ad arrotondare le loro entrate in tale modo.

S P E Z Z A N O . C'è un'altra considerazione di ordine morale da fare a proposito dei diritti di segreteria.

Quando il sindaco non è forte, vorrei dire prepotente, va a finire che gli impiegati, per ogni caso, creano il diritto d'urgenza e questa è un'altra delle piaghe che infelicitano i Comuni.

Fino a quando si tratta di un grosso comune come Roma, Milano, Genova, tutto questo passa più inosservato, ma nei piccoli centri rurali finisce con il diventare esasperante perchè ogni volta che viene richiesto un documento — anche da parte di gente che non risiede sul posto — questo non viene mai concesso se non dopo tre o quattro giorni, a meno che non si paghi il diritto di urgenza per averlo subito.

Non potremmo, onorevoli senatori, formulare un ordine del giorno, anche se sappiamo a cosa servono gli ordini del giorno, in cui si faccia presente al Governo questa situazione dei segretari comunali, simile, del resto, a quella degli ufficiali sanitari? Anche questi ultimi, infatti, per concedere, ad esempio, un certificato di abitabilità di una casa, o fanno passare molto tempo, o richiedono il diritto di urgenza.

I sindaci che si preoccupano degli interessi generali dei loro Comuni sono in continua lotta con questo personale cosicché si creano situazioni tali da paralizzare la vita amministrativa locale; infatti, il segretario comunale o l'ufficiale sanitario al quale il sindaco impedisca di percepire i diritti di urgenza reagisce nei modi più vari e voi sapete, onorevoli senatori, che c'è anche il modo di vendicarsi applicando letteralmente la legge.

La mia proposta è dunque quella di formulare un voto il quale però non dovrebbe rimanere lettera morta, affinché questo problema venga risolto, una buona volta, nell'interesse delle amministrazioni pubbliche e, vorrei aggiungere, della stessa dignità personale dei funzionari i quali, e i cittadini

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)90^a SEDUTA (5 aprile 1962)

lo sanno benissimo, richiedono i diritti di urgenza solo per guadagnare qualcosa in più.

P I C A R D I , *relatore*. Questo è un problema generale che esula dalla materia di cui ci dobbiamo occupare.

S P E Z Z A N O . Mi pare invece che sia opportuno affermare fin d'ora un orientamento di questo genere.

M I N I O . Mi consentano gli onorevoli senatori di citare qualche cifra per dimostrare quale importanza abbiano i diritti di segreteria che sono, del resto, estremamente variabili da comune a comune.

Per esempio, dalle tabelle che mi sono procurato, risulta che a Modena lo stipendio annuo del segretario comunale è di 2 milioni e 466 mila lire ma che, alla fine dell'anno, questo funzionario arriva a percepire 6 milioni e 150 mila lire.

Su questa cifra i diritti di segreteria incidono per un milione e 180 mila lire, corrispondenti cioè, alla metà dello stipendio stesso.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Quel segretario, dunque, ha raggiunto la quota massima dei diritti di segreteria che il disegno consente.

M I N I O . Un altro inconveniente di questo sistema che consente di raddoppiare o triplicare gli stipendi è che, nello stesso tempo, permette agli interessati di atteggiarsi a vittime dicendo che il loro stipendio, come nel caso di Modena, è di 2 milioni e 466 mila lire, la qual cosa è vera, perchè tutto il resto non fa parte dello stipendio vero e proprio.

Preferirei allora che si dicesse che il segretario di Modena ha diritto a percepire 500 mila lire al mese — almeno tutti lo sapranno — piuttosto che continuare nella attuale finzione.

Qual'è il cittadino di Roma, infatti, che sa che il segretario comunale della sua città percepisce più di un milione al mese?

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Come fanno questi segretari ad arrivare a cifre simili quando il massimo della quota loro spettante per i diritti di segreteria non può superare la metà del loro stipendio?

M I N I O . Nel caso del segretario di Modena, allo stipendio ed alla quota dei diritti di segreteria che ho citati vanno aggiunte 630 mila lire per il lavoro straordinario, e 500 mila lire per partecipazione alle commissioni di concorso, più altre cifre che riceve da diverse provenienze.

Questa è dunque la realtà delle cose, onorevoli senatori, e anche se, leggendo le tabelle, gli stipendi di questa categoria ci sembra che siano addirittura insufficienti, bisogna tener presente che, in effetti, tali stipendi si moltiplicano in una situazione che non è assolutamente di giustizia.

Z O T T A . Ho ascoltato con molto interesse quanto detto dal senatore Minio e poi dal senatore Spezzano, ma non sono soddisfatto della conclusione cui si è giunti.

Non possiamo infatti dire, ancora una volta, « tiriamo avanti », perchè si deve assolutamente normalizzare un sistema che non va sotto tutti i punti di vista.

Mi sembra sia il caso di svolgere una discussione approfondita in materia, sia in relazione ai segretari comunali, che in relazione a tutti gli altri dipendenti dei Comuni perchè — come il senatore Minio ha citato nomi e cifre — anche io potrei far presenti casi, ad esempio, di geometri che dipendono dal comune di Roma e che non mi spiego come facciano ad avere tre o quattro macchine in famiglia.

Dobbiamo trarre conclusioni concrete da quanto fin qui si è detto redigendo, magari, un ordine del giorno con il quale si inviti il Governo ad esaminare la questione non solo in relazione ai segretari comunali, ripeto, ma anche in relazione ai dipendenti di tutti gli enti pubblici.

M I N I O . Proporrei di sopprimere questo articolo 98.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sarei del parere che la Commissione, tutt'al più, potrebbe votare un ordine del giorno riferito non solo ai segretari comunali ma, in genere, a tutti i dipendenti degli enti pubblici, auspicando una miglior regolazione della materia.

P I C A R D I , *relatore*. In tal caso, rimarrebbero in vigore le disposizioni precedenti che sono ancora più favorevoli per i segretari comunali.

S A N S O N E . Non possiamo parlare di « moralizzazione » nei confronti di questi funzionari perchè allora li classificheremmo tutti come immorali; dovremmo invece dire che questo sistema di gettoni deve venire regolarizzato.

Vorrei raccontare alla Commissione questo episodio: il comune di Milano ha bandito un concorso per il posto di segretario generale che è stato vinto dal ragioniere Lombardi, segretario generale di Napoli, funzionario di alto valore. Il ragioniere Lombardi è andato a Milano ma, quando ha saputo dall'assessore alle finanze di quel Comune che avrebbe percepito un milione al mese, ha preferito tornarsene a Napoli, dove ne prende due.

Avviene dunque questo: che la città più depressa d'Italia dà al suo segretario comunale più proventi di quanti ne diano tutte le altre città, anche le più ricche, della penisola!

Durante la prossima campagna elettorale tappezerò Napoli di manifesti per far conoscere alla popolazione a che punto può portare una certa amministrazione!

Pertanto, il nostro ordine del giorno dovrà indurre il Governo a regolamentare, d'accordo con le amministrazioni degli enti locali, tutta questa scabrosa situazione.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Come ci può essere una così forte differenza tra quanto percepisce il segretario di Napoli e quello di Milano?

A Napoli ci sono più operazioni che danno luogo a diritti di segreteria oppure sono più alte le tariffe?

M I N I O . Cito il caso del comune di Bologna per dare una dimostrazione di come si possa arrivare a cifre tanto elevate.

Il segretario comunale di Bologna percepisce di stipendio lire 2 milioni e mezzo, per assegni familiari e compenso per gli straordinari lire 750.000, per medaglie di presenza lire 954.000, per diritti di segreteria lire 1 milione e 253.000.

Bisogna computare inoltre i compensi dati al segretario dal mercato ortofrutticolo, uguali a lire 120.000, dall'azienda tranviaria lire 180.000 e dall'azienda di nettezza urbana lire 240.000.

Z O T T A . Dal momento che il problema non può essere esaminato, attraverso forme di improvvisazione, da parte di coloro che non si aspettavano un'osservazione di tale importanza, vorrei proporre di nominare una Sottocommissione, che abbia il compito di esaminare attentamente il problema dei segretari comunali e quello analogo, non meno importante, degli altri dipendenti comunali, presentando, poi, le conclusioni. Si tratta, evidentemente, di un capitolo di quel libro, del quale si parla in ogni programma di Governo, che riguarda la sistemazione della pubblica Amministrazione. Credo che sarebbe un'ottima iniziativa della 1^a Commissione il cominciare a muovere i primi passi su questo terreno.

M I N I O . Sono favorevole alla proposta fatta dal senatore Zotta.

P A G N I . È da rilevare che l'onorevole Fanfani, l'anno scorso, richiamò l'attenzione su questo argomento, a proposito dei funzionari dei Ministeri, che avevano numerosi incarichi. La sua proposta tendeva a limitare tali incarichi, dal momento che i funzionari ne ricevevano proventi consistenti in cifre ragguardevoli. Ritengo, pertanto, che una soluzione del genere potrebbe essere adottata nei confronti dei segretari comunali e degli altri funzionari, in modo da limitare le loro entrate.

S A N S O N E . A mio avviso, l'ordine del giorno potrebbe essere del seguente tenore:

« Il Senato, nell'approvare il disegno di legge che regola la carriera ed il trattamento economico dei segretari comunali, constatato che con i proventi accessori, quali i diritti di segreteria, si verificano fra i dipendenti degli enti autonomi diversità di trattamento che in alcuni casi moltiplicano l'importo degli stipendi; considerato che ciò dà luogo a forme di locupletazione e di spequazione che sfuggono ad ogni controllo; delibera di costituire nel suo seno una Commissione speciale affinché espliciti indagini dirette alla conoscenza completa di tale anomala situazione, riferendone alla Commissione e proponendo gli opportuni provvedimenti, anche di ordine legislativo, nonché di inviare copia del presente ordine del giorno ai sindaci di tutti i Comuni affinché forniscano, su richiesta della nominata Commissione speciale, gli elementi necessari all'esplicazione delle indagini ad essa commesse ».

Z O T T A . A mio avviso, deve essere ribadito il concetto che il segretario comunale va retribuito, per la funzione che esercita, in maniera adeguata e dignitosa e che ogni altra forma di retribuzione deve essere soppressa.

S A N S O N E . Questa forma è troppo drastica, perchè bisognerebbe presupporre che gli stipendi fossero dignitosi.

M I N I O . Comunque, quando si dovesse arrivare a una raccolta di dati, sarà opportuno chiedere notizie direttamente ai sindaci, come ho fatto io, perchè, passando attraverso i segretari comunali, ben poco si verrebbe a sapere!

S A N S O N E . Vedremo, in un secondo tempo, quale sarà il modo migliore per svolgere le indagini.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 98.

(È approvato).

Art. 99.

(Registrazione e liquidazione dei diritti di segreteria).

L'ammontare delle riscossioni dei diritti di segreteria deve risultare dai registri e dall'elenco prescritti dal regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, nonché da un riassunto mensile che, a cura del segretario, è fatto vistare dalla ragioneria, ove esista, la quale fa constatare che esso risponde ai registri propri ed a quelli della tesoreria.

Alla liquidazione dei diritti di segreteria provvede la Giunta alla fine di ciascun mese salvo il conguaglio annuale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le marche segnatasse sono consegnate al tesoriere comunale, a carico del quale è posto l'ammontare del valore delle marche stesse, mediante verbale di consegna da sottoscrivere dal capo dell'Amministrazione, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal tesoriere. Il quantitativo mensile presunto, viene di volta in volta, prelevato dal segretario mediante buoni registrati alla ragioneria ove esista, versandone l'importo al tesoriere, che deve rilasciare regolare quietanza.

Nei Comuni nei quali non esista ufficio di ragioneria, il buono di prelevamento è visto dal sindaco.

(È approvato).

Art. 100.

(Costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro dell'interno).

Le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria fra Comune e segretario secondo la tabella E sono destinate alla costituzione di un fondo per sussidiare corsi di preparazione e di perfezionamento e per effettuare corsi di formazione nonché al pagamento di borse di studio e di premi di profitto.

Dal fondo di cui al precedente comma sono tratte, altresì, le somme occorrenti per il pagamento degli assegni spettanti, a nor-

ma degli articoli 60, 61 e 62, al segretario o alla vedova o ai figli minorenni in caso di reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio penale di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare.

Le somme di cui al primo comma sono versate, alla fine di ciascun anno, con imputazione alla categoria dei « servizi speciali non aventi attinenza con il bilancio dello Stato », nella contabilità speciale delle rispettive Prefetture.

Queste ne rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilità speciale, alla prefettura di Roma, che la imputa alla stessa categoria, curandone la erogazione in conformità delle disposizioni impartite dal Ministro dell'interno.

Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il prefetto di Roma compila e trasmette al Ministro dell'interno apposito rendiconto.

Poichè gli articoli cui fa riferimento il secondo comma sono stati soppressi, propongo di sostituire le parole: « degli assegni spettanti, a norma degli articoli 60, 61 e 62, » con le altre: « di assegni ». Metto in votazione l'articolo con la modificazione da me proposta.

(È approvato).

CAPO III.

CONCESSIONI SPECIALI

Art. 101.

(Concessione dell'alloggio).

I Comuni delle classi quarta e quinta hanno facoltà di fornire gratuitamente l'alloggio al segretario o di corrispondergli una indennità in misura non superiore al quinto dello stipendio percepito dal segretario stesso.

La fornitura dell'alloggio o la corresponsione della indennità è obbligatoria per i Comuni della classe quinta e per quelli, anche della classe quarta, classificati come comuni

montani, sempre che siano dichiarati sedi disagiate con decreto del Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di amministrazione.

M I N I O . All'articolo in esame erano stati presentati due emendamenti, uno dal senatore Zampieri e uno da me. Vorrei ritirare l'emendamento da me presentato e far mio quello soppressivo, proposto dal senatore Zampieri. In questo articolo si stabilisce l'obbligatorietà della fornitura dell'alloggio e della corresponsione di un'indennità, in misura non superiore al quinto dello stipendio percepito dal segretario, da parte dei Comuni della classe quinta e per quelli, anche della classe quarta, classificati come comuni montani, sempre che siano dichiarati sedi disagiate con decreto del prefetto. Ora, anche qui, sempre per il mio personale orientamento in materia, avrei preferito che, invece del conferimento dell'indennità, si fosse aumentato di un quinto lo stipendio di questi segretari. Infatti, l'indennità obbligatoria corrisponde ad un aumento di stipendio.

Nei confronti del primo comma, poi, la situazione è molto grave, perchè vi si stabilisce la facoltà, da parte dei Comuni, di fornire gratuitamente l'alloggio o di corrispondere l'indennità al segretario. Ora, è naturale che appena il segretario arriva in uno di questi Comuni, si rivolge al sindaco per chiedere un alloggio gratuito. A questo punto, il povero amministratore comunale che, per tante piccole cose, dipende dal segretario, è costretto, per non instaurare rapporti umani intollerabili, a concedere l'alloggio gratuito.

Proporrei, pertanto, pur non essendo del tutto d'accordo per i motivi già esposti, di lasciare invariata l'obbligatorietà della corresponsione dell'indennità, ma di eliminare la facoltà di concedere gratuitamente l'alloggio, per non mettere gli amministratori comunali in una situazione incresciosa e intollerabile.

P I C A R D I , relatore. Si è creata, oramai, dopo tanti anni, una specie di consuetudine.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Da molti anni si lamenta che i segretari dei piccoli Comuni vi risiedono malvolentieri, anche per la pratica difficoltà di trovare un alloggio a prezzi convenienti.

Per tentar di superare questa difficoltà il legislatore, nel 1954, attribuì ai Comuni della classe quarta la facoltà di fornir gratuitamente l'alloggio ai segretari.

Si è, poi, largheggiato nell'interpretar quella disposizione: si è largheggiato perchè la maggioranza dei piccoli Comuni corrisponde volentieri quell'indennità al segretario, purchè egli stia più volentieri nel Comune cui è addetto.

L'articolo ora in discussione tende a legalizzare una pratica che ormai si è diffusa; e tende anche a rendere, addirittura, obbligatoria la fornitura dell'alloggio per alcuni Comuni della classe quarta e quinta. Tende cioè ad approfondire il solco che la legge del 1954 aprì: e questo in considerazione del fatto che, nei piccoli Comuni, sembra utile far tutto il possibile perchè il segretario stia volentieri nel luogo dove lavora.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 101.

(*È approvato*).

Art. 102.

(*Concessione ferroviaria*).

Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le quote fisse da corrispondersi dai Comuni e dalle Province per la costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro dell'interno stesso per il pagamento del contributo annuale dovuto al Ministero dei trasporti quale corrispettivo della concessione ferroviaria a tariffa ridotta ai segretari comunali e provinciali.

Le quote di cui al precedente comma sono stanziare nei bilanci dei Comuni e delle Province e versate entro il 31 agosto di ciascun anno, anticipatamente per l'anno successivo, nelle contabilità speciali delle rispettive prefetture, con imputazione alla categoria « ser-

vizi speciali non aventi attinenza con il bilancio dello Stato ».

Entro il 31 ottobre successivo le Prefetture rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilità speciale, alla prefettura di Roma che le imputa alla stessa categoria, curandone la erogazione in conformità delle disposizioni impartite dal Ministro dell'interno.

Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il prefetto di Roma compila e rimette al Ministro dell'interno apposito rendiconto.

L'esattore delle imposte dirette è tenuto ad anticipare l'intera somma per conto del Comune, nel caso di mancanza di fondi in cassa.

(*È approvato*).

M I N I O . Ritengo che, arrivati a questo punto, sia necessario affrontare, senz'altro, il problema della copertura della spesa. Se mi è consentito, pertanto, vorrei esporre brevemente il senso delle proposte che sono state fatte e che si sono concretate in una serie di emendamenti, che tendono a far sì che si provveda, in qualche modo, alla maggiore spesa che i Comuni devono affrontare. Premetto che, in tal modo, andiamo incontro alle richieste dei segretari comunali e, nello stesso tempo, alle disagiate Amministrazioni comunali. Si va incontro, altresì, all'invito contenuto nel parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro, nonchè a un deliberato formale del Congresso dei Comuni a Venezia, che suona così: « Si invita il Parlamento a non porre a carico dei Comuni nuove e maggiori spese, senza assicurare loro i mezzi necessari alla copertura ». In un certo senso, vado anche incontro al Governo, dal momento che è ancora davanti alla 1^a Commissione, seppure dormiente, un progetto di legge, presentato dal ministro Tambroni, con il quale si stabilisce tassativamente che qualsiasi disposizione legislativa, che comporti per i Comuni e le Province nuove o maggiori spese, deve indicare i mezzi con i quali gli enti debbono farvi fronte. Se tali spese sono di competenza dell'amministrazione statale o di altro ente pubblico, vengo-

no assegnati i corrispondenti mezzi di entrata. Tale progetto di legge non è stato mai discusso.

Però il principio giuridico, direi anche morale, è stato sempre accolto da tutti, anche dai Comuni, e comunque era nell'intenzione del Governo che quando fossero stati imposti, per disposizione di legge, nuovi oneri, si dovessero indicare ai Comuni i mezzi per provvedere.

Ho usato l'espressione « indicare » e non « fornire » di proposito, perchè il disegno che era stato presentato distingueva tra l'una e l'altra cosa; si diceva, infatti, « fornire » quando si trattava di spese per conto dello Stato ed « indicare » nel caso di spese a carico di Comuni.

Pertanto, con la mia richiesta ho ricalcato un solco già tracciato ed ho espresso un principio già riconosciuto per lo meno in teoria, anche se in pratica non è mai stato attuato.

Se finalmente ci decidessimo ad attuarlo, elimineremmo anche un altro svantaggio dell'attuale sistema: metteremmo un freno a quel continuo **stillicidio** di provvedimenti di iniziativa parlamentare con i quali si addossano ai Comuni nuovi e maggiori oneri senza preoccuparsi di come questi faranno per farvi fronte e si metterebbe, alla fine, una remora alle bravure demagogiche ed elettorali, le quali non tengono conto delle conseguenze che ricadono sui Comuni, gli unici a pagare.

In questo provvedimento dunque, dovrebbe essere « indicato » ai Comuni stessi come far fronte a questa maggiore spesa così come avviene per i disegni di legge che impongono nuovi oneri allo Stato.

Voglio fare un esempio: il Senato ha approvato l'altro ieri due disegni di legge d'iniziativa governativa: « Variazione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B » e « Variazione della scala delle aliquote dell'imposta complementare **progressiva sul reddito complessivo** », per far fronte alle maggiori spese per i dipendenti statali.

Abbiamo tutti approvato questi due provvedimenti perchè è necessario assicurare allo

Stato la copertura per le spese cui va incontro. Perchè, dunque, questo senso di responsabilità che abbiamo nei confronti dello Stato non lo abbiamo anche verso i Comuni?

Si potrebbe dire: tiriamoci avanti così, ma il fatto è che anche la prossima volta sarà così; e allora quando arriverà il momento di dire che è ora di finirla? Questo momento, secondo me, non arriverà mai perchè, pure se siamo d'accordo sul principio in generale, in pratica non lo accetteremo mai e quindi, anche questa volta, ci presenteremo ai Comuni dicendo loro che abbiamo approvato un ordine del giorno nel quale i loro problemi sono stati fatti presenti.

I Comuni però ci obietteranno che di ordini del giorno ne hanno visti tanti, che sanno quanto siano efficaci e che, pertanto, ora è arrivato il momento di fare qualcosa di concreto.

Ecco perchè, tenendo conto di questi precedenti, lo stesso indirizzo governativo era orientato nel senso di indicare, quando si imponevano per legge nuovi oneri, le relative coperture.

A questo proposito, io stesso ho presentato una serie di emendamenti aggiuntivi a questo provvedimento ma, in seguito alle considerazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario Bisori, sono disposto a ritirare il primo di essi, nel quale proponevo che gli stipendi dei segretari comunali fossero a carico dello Stato, benchè potrei obiettare che, se è vero che i segretari lavorano per i Comuni, è altresì vero che i Comuni sono estraniati da tutto, perfino dal decidere sul loro trattamento economico, e che quindi sarebbe giusto che pagasse lo Stato.

Comunque, ritiro questo mio primo emendamento perchè mi auguro che, in prosieguo di tempo, il problema della sistemazione giuridica dei segretari comunali possa essere risolto nel rispetto della Costituzione.

Tengo infatti a ribadire che questa procedura, secondo la quale il Comune è estraniato perfino dalle trattative per decidere del trattamento economico dei suoi dipendenti, è non solo incostituzionale, ma in urto perfino con tutto il nostro ordinamento giuridico.

Questo è il solo caso, o uno dei pochi, in cui il datore di lavoro — il Comune — non può nemmeno discutere del trattamento economico del prestatore d'opera.

Quando i segretari comunali vorranno avere un altro aumento, infatti, a chi si rivolgeranno? Al Ministro dell'interno; mentre il Parlamento approverà i provvedimenti che verranno presentati e i Comuni, infine, dovranno pagare il conto.

Ma è mai possibile, lo ripeto ancora una volta, che l'ente che deve provvedere a pagare gli stipendi sia completamente estraniato dalle trattative con i suoi dipendenti? Questo non è ammissibile in nessun caso e tanto meno nel presente, perchè si sa in quali condizioni finanziarie si trovino i Comuni italiani.

D'accordo, difendiamo gli interessi della categoria dei segretari, però facciamoci la domanda: chi pagherà il conto?

L'onorevole Scalfaro ha parlato, per questo provvedimento, di cifra variabile tra i 15 e i 20 miliardi, forse si tratterà di qualcosa di meno, ma si tratta sempre di un onere ingente, se si pensa che dovrà ricadere su piccoli Comuni con miseri bilanci e, in definitiva, su gente che sarà molto peggio dei segretari comunali stessi!

Ci vogliamo rendere conto, una buona volta, a carico di chi andrà la spesa derivante da questo provvedimento?

Nel mio Comune devo dare l'aumento al segretario comunale, si tratta di 200 mila lire, ma è avvenuto che tutti gli altri impiegati hanno richiesto la stessa cosa e quindi, per far fronte a tutto, mi occorreranno circa 7-8 milioni. Come li troverò?

Sarò costretto ad aumentare l'imposta sulla luce, il canone dell'acqua potabile, ed alla fine la gente del mio Comune starà in condizioni più disagiate delle attuali.

Concludendo, mi auguro che venga accettato il mio emendamento, con il quale si propone che vengano aumentate le quote di partecipazione I.G.E., sulla carne e sui vini, concesse al Comune.

Quando infatti fu diminuita l'imposta di consumo sui vini, venne concessa ai Comuni una partecipazione variabile all'imposta ge-

nerale sul vino e sulla carne e il mio emendamento propone di elevare tale partecipazione. Infatti esso recita:

« Al primo comma dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, è aggiunto il seguente:

“ Dal 1° luglio 1962 le suddette quote sono così stabilite:

a) comuni fino a 10.000 abitanti, 35 per cento;

b) comuni con oltre 10.000 abitanti fino a 60.000, anche se capoluoghi di provincia, 50 per cento;

c) comuni con oltre 60.000 abitanti e fino a 200.000, anche se capoluoghi di provincia, 60 per cento;

d) comuni con oltre 200.000 abitanti, 70 per cento ” ».

Questo emendamento può essere modificato, le cifre possono essere riviste, sono disposto ad esaminare tutte le proposte che gli onorevoli senatori, il Governo ed il relatore vorranno avanzare, ma desidererei che il principio venisse accolto, per non mettere i Comuni in una situazione ancora più difficile dell'attuale.

S P E Z Z A N O . Alle considerazioni fatte dal senatore Minio vorrei aggiungerne altre anche se, per far questo, dovrò ripetere quanto in parte è stato già detto.

Vorrei ricordare alla Commissione il chiasso che si fece quando l'onorevole Tambroni annunciò il suo disegno di legge sui Comuni.

Ho nel mio ufficio i ritagli dei giornali del tempo, dai quali risulta che si considerava quel provvedimento come un toccasana per la vita dei Comuni.

Quando, nel mio Consiglio comunale, parlai di questa proposta tutti, a cominciare dal segretario comunale, furono presi da un senso di euforia, ma ancora più euforici eravamo noi amministratori, perchè speravamo che ogni qual volta la situazione dei Comuni si fosse aggravata, avremmo saputo come rimediare.

A distanza di un anno e mezzo — cosa che avviene spesso in Italia, anche se non ci sono rivolgimenti politici che lo potrebbero giustificare — si è non solo dimenticato tutto

quanto è stato detto per il disegno di legge Tambroni, ma si è negata ogni cosa.

Pertanto, mentre prima si affermava un certo principio e lo si diceva giusto, ora, per quel corporativismo che non mi stancherò mai di condannare e che ci ha distinto in tutto questo periodo, si vuole approvare un provvedimento il quale graverà i Comuni di nuovi oneri senza preoccuparsi della relativa copertura.

Il senatore Minio ha fatto bene a richiamare l'attenzione su chi andrà a finire il peso di questi aumenti di stipendio ai segretari comunali.

Noi amministratori comunali siamo vincolati, per esempio, per quanto riguarda l'imposta di famiglia, alle aliquote già fissate, per cui anche se vi è una persona nel nostro Comune che potremmo tassare fortemente per questa imposta, non lo possiamo fare e ci dobbiamo fermare alle aliquote stabilite per legge.

Anche per quel che riguarda l'I.C.A.P. non possiamo intervenire per l'accertamento del reddito e allora (questa è la conclusione cui volevo giungere) come dobbiamo fare per far fronte a maggiori spese?

Potremmo far qualcosa nell'ambito della imposta di consumo, se non l'abbiamo già fatto, potremmo aumentare il prezzo del consumo delle acque, potremmo muoverci un po' in altre direzioni, ma le spese, in definitiva, su chi graveranno?

Sulla povera gente, è chiaro, ma, se non ci regoleremo in questo modo, a quale santo dovremo votarci per far fronte ai vari impegni?

Il mio Comune ha un bilancio buono, direi ottimo, perchè ancora chiude in pareggio, ma cosa devo fare adesso per dare l'aumento al segretario comunale e, immediatamente, all'altro personale?

Ho fatto i conti e mi serviranno 16 milioni; sono allora andato a far pressioni per ottenere qualcosa attraverso la S.M.E. e l'I.C.A.P., ma cos'altro devo fare?

Sarò costretto a violare una legge dello Stato che mi impone di utilizzare i fondi ricavati dai bacini imbriferi per opere di natura sociale per concedere l'aumento di stipendio al segretario comunale e agli altri

impiegati, ma è chiaro che questo mi ripugna come ripugnerebbe a tutti gli amministratori seri e desiderosi del benessere del loro Comune.

Bisogna por fine a questa situazione e finirla di riversare sulle spalle della povera gente le nostre debolezze, perchè non abbiamo il coraggio di dire che i Comuni non sono in condizioni di sostenere altri oneri finanziari.

Concludendo, sono d'accordo con il senatore Minio, e non insisto per addossare completamente allo Stato l'onere previsto da questo provvedimento, ma ritengo che dobbiamo stabilire, a vantaggio dei Comuni, una percentuale più alta nella corresponsione di alcuni gettiti, uno dei quali, come è stato proposto, potrebbe essere quello dell'I.G.E.

L'essenziale, insomma, è che i Comuni non siano più posti in situazioni insostenibili.

Nè ci si venga a chiedere di votare ordini del giorno, perchè dobbiamo avere rispetto di noi stessi e non dobbiamo prendere per il bavero gli altri, nè avere delle riserve mentali. Mi sono preso la briga di esaminare tutti gli ordini del giorno che, dal 1948 a oggi, sono stati accettati dal Governo, non solo come raccomandazione, ma come impegno, ed ho constatato che sono rimasti tutti lettera morta.

Comunque, per non esaminare sempre le questioni da un punto di vista generale, voglio entrare in un campo particolare. Abbiamo approvato la legge per favorire l'edilizia scolastica ed abbiamo stabilito l'esenzione dall'imposta di consumo per i materiali di costruzione; e tutto ciò è stato fatto con l'impegno che i Comuni avrebbero avuto, per altre vie, quanto venivano a perdere per il mancato gettito di tale imposta. Ora, vorrei sapere se qualcuno degli onorevoli colleghi, che è amministratore, si è mai accorto che vi sia stato un provvedimento al riguardo. Noi amministratori sappiamo benissimo che non solo non abbiamo percepito quello a cui avevamo diritto, ma siamo stati costretti ad accettare i giudizi arbitrari promossi da parte degli appaltatori, nel corso dei quali, sistematicamente, abbiamo finito per avere torto, data la maniera con la quale, per legge, sono costituiti i collegi arbitrari.

Vi posso portare un altro esempio. In alcune zone, dove agisce il Piano verde, che erano state colpite dalle alluvioni, abbiamo esonerato la popolazione del pagamento delle sovrimposte fondiari, attraverso una norma di legge che stabiliva che lo Stato avrebbe fatto fronte alla diminuzione delle entrate comunali con determinati mutui. Ora, vorrei pregare gli onorevoli colleghi di telefonare alla Cassa depositi e prestiti, alla Ragioneria dello Stato, per farsi dire quanti decreti di rimborso sono stati perfezionati. Credo si possano contare sulla punta delle dita! L'ultima scusa che viene addotta in questi casi è che la responsabilità è di coloro che hanno fatto la relazione per l'inchiesta di Fiumicino, poichè è stato affermato che non si può procedere a finanziamenti prima che la legge sia approvata.

Questa è la situazione attuale. Di conseguenza, per evitare aggravii nei confronti dei Comuni, chiediamo a tutti coloro che hanno un po' di sensibilità nel campo amministrativo, di evitare che i Comuni vengano esposti, ora, a un nuovo, gravissimo danno. Vi facciamo una richiesta del genere anche per far salva la possibilità di amministrare i Comuni con una certa serenità, senza dover lottare ogni giorno con il personale. Noi non possiamo avere la faccia feroce del datore di lavoro, dello sfruttatore, ma se la situazione rimane quella attuale, non potremo fare diversamente, perchè dovremo preoccuparci di trovare i fondi necessari. Bisogna, inoltre, renderci conto che il segretario comunale, dal momento che si tratta di un suo interesse, proporrà lo storno, ad esempio, dei fondi destinati alla pubblica assistenza o all'acquisto dei medicinali o, ciò che è peggio, proporrà l'aumento dell'imposta sull'acqua, di modo che vi saranno dei poveri disgraziati che dovranno pagare un litro d'acqua il doppio di quanto lo pagano oggi.

Perchè mai vogliamo fare tutto questo? Siamo forse diventati legislatori solo per scriverci in fronte la patente della viltà? Ritengo che di fronte a tale situazione, dobbiamo avere il coraggio, per lo meno, di chiedere al Governo di metterci in condizioni di poter continuare a svolgere il nostro lavoro di amministratori con quel minimo di sere-

nità che è necessario. Il senatore Minio ha indicato una via da seguire, ma, al caso, se ne potrebbero trovare delle altre.

Z O T T A . Chiedo scusa se con il mio intervento prolungo la discussione, ma la questione che è stata sollevata è di estrema importanza. Ritengo che, in questa sede, sarebbe stato opportuno non trattare il problema economico, rimandandone la discussione al momento dell'esame del provvedimento riguardante la riforma della legge comunale e provinciale.

S P E Z Z A N O . Questa proposta era stata fatta da noi.

Z O T T A . Sarebbe stata, infatti, la soluzione più logica ed armonica. Vi sono, invero, dei problemi profondi, come ad esempio quelli sollevati dai senatori Minio e Spezzano, che bisogna esaminare attentamente e risolvere. Si afferma, infatti, che l'aumento in questione non può essere posto a carico del Comune; ma, a questo punto, vorrei far rilevare che la questione è ancora più remota, perchè trova le sue origini nell'impostazione stessa, economica e giuridica, del problema. Si tratta, infatti, di sapere con certezza se il segretario comunale è soltanto un impiegato del Comune o anche un funzionario dello Stato. Ora, mi sembra che il segretario assolva a dei compiti ben più importanti come funzionario dello Stato che come impiegato del Comune. Il Comune, infatti, tiene, ad esempio, tutti i registri dello stato civile: registro di nascita, di matrimonio, di morte, di residenza e di cittadinanza. Ora, tali registri vanno tenuti con grande cura, in base ad una esigenza che non si collega alla qualità di membro del Comune, ma a quella di cittadino. Tale attività, pertanto, riguarda lo Stato, non il Comune. Lo stesso si può dire, ad esempio, per tutto quanto riguarda le elezioni. Il segretario comunale, inoltre, è segretario del conciliatore e, di conseguenza, esplica la propria attività anche nel campo della giustizia. Di conseguenza, sono molti i settori nei quali i segretari in questione esplicano funzioni che non sono strettamente connesse a quelle proprie de-

gli impiegati dei Comuni. Il professor Forti, nel suo corso, contrapponeva questi funzionari, che chiamava « comunisti », ai funzionari dello Stato.

Ora, ci dobbiamo rendere conto, sia per questo problema che per altri che certamente verranno al pettine, che questo servizio è, in parte, connesso alle esigenze dello Stato. A questo punto, pertanto, sorge il problema se è il contribuente statale o quello comunale che deve sopportare la spesa. Qualcuno, con facilità, se non addirittura con leggerezza, potrebbe dire che la questione, in definitiva, rimane identica, sia che paghi lo Stato, sia che paghi il Comune. La questione, invece, non è affatto identica, perchè il contribuente statale paga per i servizi che sono in relazione al bilancio statale, mentre il contribuente comunale paga per i servizi che sono in relazione al bilancio comunale. In altri termini, il contribuente comunale ha un carico impositivo che è in relazione ai servizi che vengono resi dal Comune alla popolazione, quali, ad esempio, la costruzione di una strada, di una fontana, di un cimitero o di un asilo infantile. Ora, se si può obbligare il cittadino, come abitante del Comune, a pagare una determinata somma per servizi riguardanti il Comune, non lo si può obbligare a pagare una somma che riguarda, invece tutto lo Stato, perchè, in tal caso, un Comune estremamente povero si troverebbe esposto contributivamente ad un'imposizione eguale a quella di un Comune estremamente ricco, per un medesimo servizio. Verrebbe, in tal modo, a cadere il principio dell'imposizione fatta in rapporto alla capacità contributiva. Il mio paese è estremamente povero, e, di conseguenza, il mio concittadino deve pagare le imposte in ragione delle sue sostanze, in misura, indubbiamente, diversa da quella dovuta dal cittadino di un paese estremamente ricco. Pertanto, per i servizi riguardanti lo Stato, deve trovare applicazione il principio della capacità contributiva, mentre per i servizi riguardanti il Comune, il peso dell'imposta va attribuito al contribuente comunale. Non sarebbe, infatti, giusto che, alla pavimentazione di un Comune povero dovesse provvedere, ad esempio, il comune di Milano.

S P E Z Z A N O. La metà dei miei impiegati, ad esempio, lavora tre mesi all'anno per le notizie statistiche.

Z O T T A. Si tratta, infatti, di un servizio di utilità statale.

Pertanto, a mio avviso, se vogliamo trattare il problema in aderenza ai principi della Costituzione e alla evoluzione sociale che ci siamo imposta, dobbiamo tenere presente sia il criterio da me esposto, che quello enunciato da altri colleghi, in base al quale non dobbiamo, per legge, imporre degli aggravii ai Comuni, perchè, altrimenti, si viene a violare il principio della loro autonomia. Pertanto, per contemperare questi due principi, ritengo che sarebbe opportuno stabilire che l'aumento di stipendio va, per una parte, a carico dello Stato, per l'altra, in proporzioni da precisare, a carico dei Comuni. Soltanto in questa maniera noi abbiamo la possibilità di determinare il trattamento economico degli impiegati comunali, senza violare la nostra Costituzione.

P I C A R D I, *relatore*. Vorrei parlare per mozione d'ordine perchè mi pare che la nostra discussione non sia più contenuta in quel binario che ci eravamo proposti di seguire esaminando questo provvedimento.

Infatti, gli interventi dei senatori Spezzano e Minio sono stati interessantissimi ma secondo me, non pertinenti alla discussione di questo disegno di legge, perchè ritengo che la sede più opportuna per esaminare le obiezioni sollevate sia quella della discussione dei provvedimenti di riforma della legge comunale e provinciale e della finanza locale.

Del resto, abbiamo già esaminato uno stralcio di quest'ultima legge e in quell'occasione abbiamo cercato di sgravare i Comuni di molti oneri anche se non siamo riusciti, ad esempio, ad evitare che fossero i Comuni stessi a pagare i bidelli delle scuole; cosa che dovrebbe essere fatta dallo Stato.

La questione è, secondo me, lineare: si vuole o non si vuole approvare questo provvedimento?

Il senatore Minio saprà benissimo, infatti, che noi, in questa sede, non possiamo dispor-

re dei tributi dello Stato e che quindi non possiamo accettare il suo emendamento, perchè la materia di cui si occupa è di competenza della Commissione finanze e tesoro.

Noi possiamo decidere per quanto attiene alla funzione dei segretari comunali e al Ministero dell'interno, ma il nostro compito si esaurisce qui.

Potremmo essere anche d'accordo, in linea di massima, sul fatto che i Comuni partecipino in misura maggiore alle entrate dello Stato, e ricorderò che io stesso, quando fu data la possibilità ai Comuni e alle Province di partecipare alle quote dell'I.G.E., fui contrario al parametro che si voleva usare; infatti tali quote sarebbero state concesse ai Comuni in base alla loro popolazione e si capisce che i Comuni meno popolosi, e quindi più bisognosi, avrebbero ricevuto una parte minima di questo contributo.

Facemmo allora la proposta che questo parametro venisse integrato da altri, cioè quello dell'estensione del territorio comunale, quello della montuosità della zona, eccetera, ma ritengo che la sede più adatta per risollevare questo problema, per far sì, in definitiva, che i Comuni ricevano dallo Stato sufficiente aiuto per la loro vita amministrativa, sia quella della discussione della proposta di riforma della legge sulla finanza locale.

Si era già parlato di ciò all'inizio della discussione di questo provvedimento e ritenevo ormai che l'argomento fosse chiuso e che non si potesse ripresentare oggi che siamo arrivati, possiamo dire, all'approvazione del provvedimento stesso.

Si capisce che il problema che sta a cuore al senatore Minio, e a tutti noi, aggiungo io, dovrà essere affrontato e risolto nel suo complesso, ma ritengo che il volerlo esaminare in relazione a questa discussione, a parte le ragioni di competenza che ci obbligherebbero a rinviare tutto, sia fuori posto e crei confusione.

Stiamo discutendo su questo disegno di legge da oltre tre mesi e sarebbe ora di arrivare ad una conclusione; pregherei, pertanto, il senatore Minio di ritirare il suo emendamento.

Z O T T A . La proposta del senatore Picardi mi sembra sostanzialmente fondata; non dobbiamo pensare, con il presente provvedimento, di aver esaurito la discussione sul trattamento economico dei segretari comunali e sulle conseguenze che ne derivano, così come dobbiamo pensare, al più presto, di esaminare il trattamento giuridico degli stessi.

Sono d'accordo con l'onorevole relatore sul carattere di precarietà di questo disegno di legge, che è necessario approvare oggi, e farei la proposta che la Commissione redigesse un'ordine del giorno nel quale si dicesse che, in considerazione del fatto che i segretari comunali esplicano anche funzioni di interesse statale, sarebbe opportuno che il Governo esaminasse il problema concernente il trattamento economico dei medesimi.

S P E Z Z A N O . Il problema è un altro, senatore Zotta, e non è limitato ai segretari comunali.

Secondo l'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, l'aumento di stipendio al segretario comunale comporta l'adeguamento degli stipendi di tutti gli altri impiegati e allora, arrivati a questo punto, vorrei divertirmi a fare un discorso fatto di luoghi comuni.

Anche se Annibale è alle porte, domanderei al senatore Picardi, è necessario dar vita ad un mostro? Perchè, cioè, dovremmo approvare un provvedimento come questo al nostro esame, se è vero che presto sarà presentato un disegno di legge sulla riforma della legge comunale e provinciale?

In previsione di ciò reputo, infatti, che sia del tutto inutile varare un disegno di legge che non si regge in piedi tanto più che, secondo me, i segretari comunali potrebbero benissimo aspettare altri tre mesi prima di avere l'aumento di stipendio.

Se invece si insisterà nel voler concedere subito questo beneficio, allora dovrò dire un'altra cosa, onorevoli senatori della maggioranza: state attenti, voi che vi dite rispettosi del diritto di proprietà, di non andare a fare i padroni in casa d'altri!

Infatti, l'aumento degli stipendi ai segretari non sarà pagato dallo Stato bensì dai Comuni e, continuando nelle frasi fatte, potrei dire che è molto facile fare gli eroi con la pelle degli altri.

Si vogliono concedere aiuti a questa categoria? Va bene, ma che i Comuni, allora, siano risarciti delle spese cui vanno incontro!

Siamo stati d'accordo sull'opportunità di accantonare la questione giuridica relativa ai segretari in questo provvedimento, ma ritengo che il problema economico debba essere studiato attentamente.

Vi pare ammissibile discutere di un disegno di legge senza neanche sapere, approssimativamente, quale aggravio apporterà per le amministrazioni comunali? L'onorevole Scalfaro, infatti, ha parlato di 15-20 miliardi, i segretari comunali di 4 miliardi e mezzo, e l'onorevole Bisori infine, con giri di parole molto abili, non ci ha dato alcuna delucidazione, cosicché non sappiamo ancora se l'onere per questo provvedimento sarà di 5, 10 o 15 miliardi o se anche di più!

Questo non è un modo serio di affrontare le cose, ma il modo più comodo per fare i padroni in casa d'altri e gli eroi con la pelle altrui!

Non ci illudiamo sull'efficacia degli ordini del giorno; sono in Senato dall'anno 1948 e in questo periodo non ne ho mai visto nessuno tradursi in legge. Bisogna che ciascuno si assuma le proprie responsabilità, perchè non dobbiamo, per favorire o per concedere diritti ad una categoria di personale, aggravare la situazione dei Comuni.

P A G N I . Come abbiamo aderito a rimandare la discussione sullo stato giuridico dei segretari comunali in sede di studio di un nuovo provvedimento di riforma della legge comunale e provinciale, così aderiamo ora al principio di rinviare l'esame del problema sollevato dal senatore Minio in sede di discussione del progetto di riforma della legge sulla finanza locale, la qual cosa desideriamo che avvenga al più presto.

Non ho fiducia negli ordini del giorno ed è inutile, secondo me, che ne facciamo uno; sollecitiamo invece la presentazione dei

due disegni di legge che imposteranno in modo organico il problema dei Comuni e delle Province e della finanza locale perchè sono sicuro che, allora, potranno essere eliminate anche tutte le deficienze lamentate per questo disegno.

S A N S O N E . Ritengo che le osservazioni fatte dal senatore Minio siano giuste, e su questo fatto credo non ci sia bisogno di discutere; mi pare però che la tutela invocata in questa occasione nei confronti della finanza dei Comuni sia eccessiva e che l'onorevole senatore Minio si sia espresso in modo da far sembrare che tutti i Comuni d'Italia sono amministrati da comunisti i quali, soli, si preoccupano delle sorti degli enti locali.

È interesse dei socialisti, dei democratici cristiani, di tutti i partiti, risolvere questo problema nella forma migliore e poichè su questa conclusione ci troviamo tutti d'accordo, credo che non sia giusto non approvare questo provvedimento, nella discussione del quale siamo stati impegnati per circa tre mesi.

La questione posta dal senatore Minio potrà essere riveduta in una sede più idonea ma ora è nostro dovere, se seguiamo una certa logica nel nostro lavoro, approvare questo provvedimento necessario ed atteso.

Pregherei pertanto il senatore Minio di voler ritirare il suo emendamento, altrimenti ci vedremmo costretti a respingerlo.

M I N I O . Innanzitutto respingo l'accusa che mi è stata mossa, affermando che sono fuori tema. Noi sappiamo che, ogniqualvolta ci troviamo di fronte ad un provvedimento che pone un problema di copertura, è necessario richiedere il parere della Commissione finanze e tesoro. Ora, noi ci troviamo di fronte appunto ad un provvedimento che pone il problema della copertura e, con l'emendamento presentato, una parte della spesa viene posta a carico dello Stato. Questo provvedimento, però, si trova all'esame della Commissione da ben due mesi e, di conseguenza, non è giusto affermare che si viene a proporre, improvvisamente, un onere a carico dello Stato e che, pertanto, è neces-

sario chiedere il parere della 5^a Commissione. Del resto, non ho affrontato il problema della finanza locale, ma ho affermato che vi è un problema riguardante un onere che viene attribuito ai Comuni e, a tal proposito, mi sono riferito a un disegno di legge governativo, a una richiesta dell'A.N.C.I. e allo stesso parere della Commissione finanze e tesoro. Di conseguenza, al momento della presentazione degli emendamenti si doveva chiedere su di essi il parere della 5^a Commissione, la quale ci aveva invitato a considerare il problema della copertura. Del resto, i Comuni italiani hanno votato un ordine del giorno in cui invitano il Parlamento a non porre a carico dei Comuni nuovi e maggiori spese senza assicurare loro i mezzi necessari alla copertura. Non capisco, pertanto, come si possa affermare che le mie osservazioni esorbitano dal tema. Ci troviamo di fronte ad un provvedimento che comporta una spesa per i Comuni e non facciamo altro che preoccuparci di trovare la relativa copertura.

P I C A R D I, *relatore*. Il senatore Minio è fuori dal tema perchè, non essendovi il parere della Commissione finanze e tesoro sugli emendamenti proposti, egli stesso doveva proporre di richiedere tale parere.

S P E Z Z A N O. Sarebbe stato competenza della Presidenza richiedere tale parere!

M I N I O. Non si può assolutamente affermare che siamo venuti meno all'impegno assunto ieri, perchè vorrei far rilevare al senatore Sansone che era nostra intenzione di chiedere la rimessione del disegno di legge all'Assemblea ed abbiamo rinunciato a fare una tale richiesta, limitandoci a porre il problema della copertura, presentando un emendamento. Ora, l'emendamento può essere approvato o no, ma non ci si può rimproverare di essere andati fuori dal tema, toccando il problema della finanza locale.

In futuro potrà essere presentato un altro provvedimento che comporterà nuovi oneri per i Comuni e ci troveremo ad affrontare nuovamente il problema.

T U P I N I. Dichiaro che voterò contro l'emendamento proposto dal senatore Minio, ma vorrei, nello stesso tempo, affermare che le questioni sollevate dai senatori Minio, Spezzano e Zotta sono di estrema importanza e che, di conseguenza, è opportuno che la nostra Commissione solleciti l'esame del provvedimento sulla finanza locale, affinché, in tale sede, sia perentoriamente e definitivamente affrontato il problema della distinzione tra spese dei Comuni e spese dello Stato. Infatti, a mio avviso, è solo in quella sede che tale problema potrà essere completamente definito e risolto.

P A G N I. Mi associo alla dichiarazione di voto del senatore Tupini e dichiaro che voterò contro l'emendamento presentato dal senatore Minio, con lo stesso spirito.

Z O T T A. Sono dello stesso avviso manifestato dal senatore Tupini.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Minio e di cui egli ha dato poc'anzi lettura

(*Non è approvato*).

M I N I O. Dichiaro di ritirare il secondo emendamento, subordinato, da me presentato.

P R E S I D E N T E. Informo la Commissione che il senatore Minio ha presentato un terzo emendamento subordinato, del seguente tenore:

« Il maggior onere derivante ai Comuni ed alle provincie all'applicazione della presente legge è assunto a carico dello Stato che vi provvede mediante apposito stanziamento nel bilancio del Ministero del tesoro a partire dall'esercizio 1962-63 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE
E FINALI

Art. 103.

(Tassa di concorso).

Per l'ammissione ai concorsi previsti dal titolo, I della presente legge gli aspiranti sono tenuti al pagamento di una tassa di concorso di lire mille.

Al pagamento dei compensi e delle indennità ed alle spese per il funzionamento delle Commissioni si provvede con il provento delle tasse di cui al primo comma. L'eventuale ulteriore fabbisogno è a carico dei Comuni e delle Province interessati.

(È approvato).

Art. 104.

(Concorsi banditi e non espletati).

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi a posti di segretario comunale generale e di segretario provinciale banditi e non espletati alla data di entrata in vigore della presente legge sono riaperti sino alla data che sarà fissata con decreto del Ministro dell'interno.

Restano salvi i diritti di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano già presentato domanda di partecipazione ai predetti concorsi.

(È approvato).

Art. 105.

(Revisione straordinaria della classificazione).

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà riveduta, in conformità alle tabelle A e B, la classificazione dei Comuni e delle Province sulla base dei dati della popolazione residente alla data del 31 dicembre 1960, accertati dall'Istituto centrale di statistica.

Entro i sessanta giorni successivi, il Ministro dell'interno ed i Prefetti, secondo le rispettive competenze, iscriveranno, in esecuzione della presente legge, i segretari comunali e provinciali in servizio nei rispettivi ruoli.

(È approvato).

Art. 106.

(Segretari in servizio con la qualifica di segretario comunale di 1^a e 2^a classe).

I segretari comunali di 1^a e 2^a classe i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di segreterie di Comuni assegnati, in base alla tabella A, alla classe quinta, conservano la titolarità di tali segreterie.

Qualora siano titolari di segreterie di Comuni assegnati, in base alla stessa tabella, alla classe quarta, conservano transitoriamente la titolarità presso le segreterie dei Comuni predetti, finchè non conseguano mediante i concorsi di cui all'articolo 18, la nomina a segretario capo di 2^a classe. Se, peraltro, non abbiano conseguito tale nomina nei primi due concorsi ai quali possono partecipare, sono trasferiti alle sedi della classe quinta che si rendano vacanti nella stessa Provincia.

Nel caso che siano titolari di segreterie di Comuni assegnati in base alla tabella A, alla classe terza, sono trasferiti a sedi della classe quarta come titolari transitori; nei loro confronti si applica il comma precedente. Fino a quando il trasferimento non è attuato, essi sono considerati in via provvisoria titolari delle sedi.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro dell'interno e del Prefetto di trasferire, per gravi esigenze di servizio, a sedi della classe quinta i segretari che, ai sensi del secondo comma, siano titolari transitori presso segreterie di Comuni della classe quarta.

Per i segretari comunali di 2^a classe e di 1^a classe in servizio all'entrata in vigore della presente legge, i nuovi stipendi stabiliti nella tabella C saranno determinati avuto riguardo all'anzianità maturata nelle rispettive qualifiche.

(È approvato).

Art. 107.

(Segretari comunali in servizio con la soppressa qualifica di segretario capo di 3ª classe).

I segretari comunali in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con la soppressa qualifica di segretario capo di 3ª classe sono iscritti nei ruoli provinciali con la qualifica di segretario capo di 2ª classe, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data di promozione alla predetta soppressa qualifica.

Qualora essi siano titolari, alla data predetta, di segreterie di Comuni assegnati, in base alla tabella A, alla classe terza, conservano transitoriamente la titolarità di tali segreterie, finchè non conseguano, mediante il concorso di cui all'articolo 19, la nomina di segretario capo di 1ª classe.

Se, peraltro, non abbiano conseguito tale nomina nei primi due concorsi ai quali possono partecipare, sono trasferiti a sedi della classe quarta.

Nel caso che essi siano titolari di segreterie di Comuni assegnati in base alla tabella A, alla classe quarta, conservano la titolarità di tali segreterie; se si trovino in servizio presso segreterie di Comuni assegnati, in base alla stessa tabella, alla classe quinta, conservano parimenti la titolarità delle attuali sedi, ma a titolo transitorio, finchè non si renda possibile il loro trasferimento alle sedi della classe quarta che si rendano vacanti nella stessa Provincia.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro dell'interno e del Prefetto di trasferire, per gravi esigenze di servizio, a sedi della classe quarta, i segretari che, ai sensi del secondo comma, siano titolari transitori presso segreterie di Comuni della classe terza.

(È approvato).

Art. 108.

(Segretari comunali in servizio con la qualifica di segretario capo di 1ª e 2ª classe).

I segretari comunali in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con la qualifica di segretario capo di 1ª o 2ª classe sono iscritti nel ruolo nazionale con la qua-

lifica di segretario capo di 1ª classe, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data di promozione alla qualifica di segretario capo di 2ª classe e conservano la titolarità delle proprie sedi, qualora siano comprese, in base alla tabella A, o in quanto sedi di stazioni di cura, di soggiorno o turismo, nella classe terza.

B I S O R I, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Nel testo originario del disegno di legge era prevista, all'articolo 1, una norma in base alla quale i Comuni riconosciuti sedi di stazioni di cura, soggiorno e turismo, erano assegnati alla classe superiore a quella nella quale avrebbero dovuto esser compresi in base alla popolazione. Ma quella norma fu soppressa dalla II Commissione della Camera dei deputati. In conseguenza di quella soppressione son rimaste senza ragion d'essere, nell'articolo 108, e vanno quindi eliminate, le parole « o in quanto sedi di stazioni di cura, di soggiorno o turismo ». Ne propongo quindi la soppressione, dato che quelle parole si riferiscono ad un'ipotesi che non è più configurabile.

P R E S I D E N T E. Se non vi sono obiezioni, metto in votazione l'articolo 108 con l'emendamento soppressivo presentato dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

Art. 109.

(Segretari in servizio con la qualifica di segretario capo di 2ª classe presso segreterie di comuni assegnati alla classe seconda).

I segretari i quali rivestivano, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di segretario capo di 2ª classe e siano titolari presso segreterie di Comuni assegnati, in base alla tabella A, alla classe seconda, sono trasferiti a sedi della classe terza.

Fino a quando il trasferimento non è attuato, essi conservano transitoriamente la titolarità delle sedi.

(È approvato).

Art. 110.

(Segretario in servizio con la qualifica di segretario capo di 1^a classe presso segreterie di comuni assegnati alla classe seconda).

I segretari i quali rivestivano, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di segretario capo di 1^a classe e siano titolari, alla stessa data, presso segreterie di Comuni assegnati, in base alla tabella A, alla classe seconda, conservano transitoriamente la titolarità delle sedi.

Il Ministro dell'interno ha facoltà di promuovere alla qualifica di segretario generale di 2^a classe, sentite le Amministrazioni interessate ed il Consiglio centrale di amministrazione, i segretari che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, purchè rivestano almeno da tre anni la qualifica di segretario capo di 1^a classe ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

(È approvato).

Art. 111.

(Segretari in servizio con la qualifica di segretario generale di 2^a classe presso segreterie di comuni o di province assegnati alla 1^a classe).

I segretari i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di segretario generale di 2^a classe e prestino servizio, in qualità di titolari, presso segreterie di Comuni o di Province assegnati, in base alla tabella A o B, alla classe prima, conservano transitoriamente la titolarità delle sedi.

Il Ministro dell'interno ha facoltà di promuovere alla qualifica di segretario generale di 1^a classe, sentita l'Amministrazione interessata ed il Consiglio centrale di amministrazione, i segretari che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, purchè rivestano almeno da tre anni la qualifica di segretario generale di 2^a classe ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre

anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

(È approvato).

Art. 112.

(Segretari in servizio nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti).

I segretari generali di 1^a classe in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualità di titolari di segreterie di Comuni aventi, alla data del 31 dicembre 1960, popolazione superiore a 250.000 abitanti, conservano la titolarità delle segreterie medesime.

La stessa norma si applica ai segretari generali di 1^a classe titolari, alla data di entrata in vigore della presente legge, di segreterie di Province il cui capoluogo abbia popolazione superiore ai 250.000 abitanti.

(È approvato).

Art. 113.

(Promozione alla qualifica di segretario di 1^a classe dei segretari non laureati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge).

Per conseguire la promozione alla qualifica di segretario comunale di 1^a classe prevista dall'articolo 17, i segretari i quali non siano in possesso della laurea in giurisprudenza o di altra equipollente ed abbiano ottenuto la nomina in ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero a mezzo del concorso per titoli previsto dall'articolo 120 devono aver prestato almeno quattro anni di servizio nella qualifica di segretario comunale di 2^a classe, riportando per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto.

(È approvato).

Art. 114.

(Promozione a segretario capo di 2^a classe dei segretari non laureati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge).

I segretari comunali di 1^a classe sprovvisti di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente possono essere ammessi al concorso

a posti di segretario capo di 2^a classe previsto dall'articolo 18 purchè abbiano conseguito la nomina in ruolo anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ovvero a mezzo del concorso per titoli previsto dall'articolo 120, ed abbiano prestato almeno otto anni di ininterrotto servizio quali segretari comunali di ruolo, riportando, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

(È approvato).

Art. 115.

(Riduzione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi a posti di segretario generale di 1^a classe).

Il periodo minimo di anzianità previsto dall'articolo 21 per l'ammissione ai concorsi a posti di segretario generale comunale o provinciale di 1^a classe è ridotto a due anni per i segretari generali di 2^a classe in servizio con tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 116.

(Nomina diretta del segretario provinciale).

Resta fermo il disposto dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1942, n. 851, per quelle amministrazioni provinciali il cui regolamento organico, in vigore al 1° gennaio 1938, prevede la nomina del segretario per concorso interno o per promozione.

(È approvato).

Art. 117.

(Facoltà di trattenere in servizio i segretari oltre il 65° anno di età).

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, il Ministro dell'interno ha facoltà di trattenere in servizio, qualora lo richiedano particolari esigenze, i segretari comunali ed i segretari provinciali che abbiano compiuto il 65° anno di età, ma non

abbiano raggiunto il 40° anno di servizio, fino al raggiungimento di tale secondo limite, e comunque non oltre il 68° anno di età.

(È approvato).

Art. 118.

(Infrazioni disciplinari commesse anteriormente alla entrata in vigore della presente legge).

Alle infrazioni disciplinari commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge si applicano le sanzioni previste dalla legge 27 giugno 1942, n. 851. Se la presente legge prevede una sanzione meno grave, si applica la norma più favorevole al segretario.

Qualora l'infrazione consista in un comportamento o in una pluralità di fatti connessi, in parte anteriori ed in parte successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, per quali debba essere irrogata una sola sanzione, si applica in ogni caso la norma più favorevole al segretario.

Poichè l'articolo 118 fa riferimento a disposizioni di cui la Commissione ha deliberato la soppressione, propongo che l'articolo stesso sia soppresso.

Metto in votazione la proposta di soppressione da me avanzata.

(È approvata).

Art. 119.

(Esodo volontario).

Le disposizioni contenute nelle leggi 27 febbraio 1955, n. 53, e 19 ottobre 1956, n. 1225, sono richiamate in vigore, per la durata in un anno, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi dei segretari comunali aventi qualifica non superiore a segretario capo di 1^a classe.

La maggiorazione della pensione di cui all'articolo 6 della citata legge n. 1225 è calcolata considerando la retribuzione annua pensionabile spettante al 1° gennaio 1961.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio, sono computati anche i periodi riscattati.

Le istanze degli interessati dovranno pervenire al Ministero dell'interno entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo.

(È approvato).

Art. 120.

(Nomina dei segretari di qualifica iniziale nel primo quinquennio di applicazione della legge).

Nel primo triennio di applicazione della presente legge, i posti di segretario comunale di qualifica iniziale, vacanti alla data del 30 giugno, verranno conferiti per una metà ai vincitori del concorso di cui all'articolo 8 e per l'altra metà ai vincitori di un concorso per titoli, al quale verranno ammessi i soli candidati in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale anche se non siano provvisti della laurea in giurisprudenza o di altra equipollente.

Nel successivo biennio, il concorso per titoli, riservato ai candidati in possesso del diploma di abilitazione, sarà limitato ad un terzo dei posti vacanti.

Il concorso di cui ai precedenti commi sarà espletato con le modalità previste dal comma secondo dell'articolo 6 della legge 9 agosto 1954, n. 748, e, per quanto attiene alla composizione della Commissione giudicatrice, dall'articolo 186 sub-1 della legge 27 giugno 1942, n. 851.

(È approvato).

Art. 121.

(Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Foglio degli annunci legali).

Le inserzioni nel Foglio degli annunci legali della provincia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, fatti in esecuzione della presente legge, sono esenti da spese.

(È approvato).

Art. 122.

(Disposizioni abrogate).

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o, comunque, non compatibili con la presente legge.

(È approvato).

Metto ora in votazione le tabelle allegate al provvedimento:

TABELLA A.

ASSEGNAZIONE DELLA QUALIFICA DEL SEGRETARIO AI COMUNI

C O M U N I		QUALIFICA DEL SEGRETARIO
Classe	Popolazione	
1ªA	Oltre 250.000 abitanti	} Segretario comunale generale di 1ª classe.
1ªB	Da 65.001 a 250.000 abitanti e capoluoghi di provincia con popolazione superiore a 40.000 abitanti	
2ª	Da 30.001 a 65.000 abitanti e rimanenti capoluoghi di provincia	Segretario comunale generale di 2ª classe.
3ª	Da 8.001 a 30.000 abitanti . . .	Segretario comunale capo di 1ª classe.
4ª	Da 4.001 a 8.000 abitanti . . .	Segretario comunale capo di 2ª classe.
5ª	Sino a 4.000 abitanti	} Segretario comunale di 1ª classe.
		} Segretario comunale di 2ª classe.

(È approvata).

TABELLA B.

ASSEGNAZIONE DELLA QUALIFICA DEL SEGRETARIO ALLE PROVINCE

Classe	PROVINCE	QUALIFICA DEL SEGRETARIO
1 ^a A	Il cui capoluogo abbia più di 250.000 abitanti	Segretario provinciale generale di 1 ^a classe.
	Con popolazione superiore a 400.000 abitanti	
1 ^a B	Con popolazione da 300.000 a 400.000 abitanti e che abbiano territorio superiore a 4.000 chilometri quadrati	
	Il cui capoluogo abbia più di 40.000 fino a 250.000 abitanti.	
2 ^a	Non comprese nella precedente classe	Segretario provinciale generale di 2 ^a classe.

(È approvata).

TABELLA C.

CORRISPONDENZA TRA LE QUALIFICHE DEI SEGRETARI COMUNALI E DEI SEGRETARI PROVINCIALI E QUELLE DELL'ORDINAMENTO GERARCHICO STATALE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI E DELLE INDENNITÀ

QUALIFICHE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	Classe del comune o della provincia	QUALIFICHE DELL'ORDINAMENTO STATALE	Coefficiente	Stipendio iniziale lordo
Segretario generale di 1 ^a classe	1 ^a A	(a) 759	2.277.000
	1 ^a B	Ispettore generale	670	2.010.000
Segretario generale di 2 ^a classe	2 ^a	Direttore di Divisione	500	1.500.000
Segretario comunale capo di 1 ^a classe	3 ^a	Direttore di Sezione	402	1.206.000
Segretario comunale capo di 2 ^a classe	4 ^a	Consigliere di 1 ^a classe	325	975.000
Segretario comunale di 1 ^a classe	5 ^a	Consigliere di 2 ^a classe	271	813.000
Segretario comunale di 2 ^a classe		Consigliere di 3 ^a classe	229	687.000

(a) Il coefficiente 759 non trova riscontro nelle qualifiche statali.

(È approvata).

TABELLA D.

ELENCO DESCRITTIVO DELLE TASSE E DEGLI EMOLUMENTI CHE I COMUNI E LE PROVINCE SONO AUTORIZZATI AD ESIGERE PER LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI INFRADESCRITTI (OLTRE L'IMPORTO DELLA CARTA BOLLATA, DELLA TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE E DEI DIRITTI DI REGISTRO NEI CASI PREVISTI DALLE LEGGI)

1. — Avvisi d'asta per alienazioni, locazioni, appalti di cose e di opere, concessioni di qualsiasi natura: per l'originale	L.	100
2. — Verbali relativi ai procedimenti degli incanti e delle licitazioni private riguardanti gli oggetti di cui al numero precedente: per l'originale »		100
3. — Contratti relativi agli oggetti di cui al n. 1, anche se stipulati a seguito di licitazione o trattativa privata e se vi sia intervento di terzi garanti o cauzionanti: per l'originale	»	200
4. — Sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1 è dovuto:		
sulle prime lire 10.000	»	150
sull'importo eccedente le lire 10.000 e sino a lire 100.000	»	1,50 %
sull'importo eccedente le lire 100.000 e sino a lire 500.000	»	1 %
sull'importo eccedente le lire 500.000 e sino a lire 2 milioni	»	0,75 %
sull'importo eccedente le lire 2 milioni e sino a lire 5 milioni	»	0,50 %
sull'importo eccedente le lire 5 milioni e sino a lire 10 milioni	»	0,20 %
sull'importo eccedente le lire 10 milioni e sino a lire 20 milioni	»	0,10 %
sull'importo eccedente le lire 20 milioni e sino a lire 60 milioni	»	0,05 %
sull'importo eccedente le lire 60 milioni e sino a lire 200 milioni	»	0,02 %
Non è dovuto alcun diritto per gli importi superiori ai 200 milioni di lire.		
5. — Per la scritturazione degli atti originali contemplati ai numeri 2 e 3 e per le copie degli atti estratti dall'archivio: per ogni facciata	»	50
6. — Certificati di qualunque natura, atti di notorietà, nulla osta di qualunque specie ed autenticazioni di firme	»	50
7. — Stati di famiglia	»	50
8. — Verbali di conciliazione in materia demaniale nelle provincie napoletane e siciliane: per l'originale	»	100

NORME SPECIALI

1. — Per il rilascio di copie od estratti dai registri catastali, consentito dall'articolo 3 della legge 3 maggio 1871, n. 202, i comuni possono stabilire una tariffa di diritti, che non superi la metà di quelli dovuti all'Erario, accordando all'impiegato incaricato della tenuta dei registri una compartecipazione pari alla metà dei diritti stabiliti.
2. — Qualora in un solo contratto intervengano più persone l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti in relazione al valore complessivo del contratto è ripartito fra gli interessati in proporzione del rispettivo interesse. Se più siano le disposizioni contenute in un contratto, non si può percepire che quanto è dovuto per la disposizione soggetta al diritto più elevato.
3. — Il diritto di scritturazione previsto al n. 5 dell'elenco è dovuto per ogni facciata di venticinque linee, le quali contengono in media ciascuna venticinque sillabe. La facciata cominciata si ha per finita se siano state scritte almeno cinque linee, non compresa la data e le sottoscrizioni.

Segue TABELLA D.

- Il detto diritto, oltre che per gli originali indicati ai numeri 2 e 3 dell'elenco, è dovuto per le copie degli atti contrattuali, da consegnarsi all'ufficio del registro e per quelle degli atti di qualunque natura, estratti dall'archivio a richiesta di privati.
4. — Per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, il diritto di scritturazione è limitato a lire cento per ognuno, qualunque sia il numero delle pagine impiegate.
 5. — Il diritto di cui al n. 4 dell'elenco è dovuto una sola volta, anche quando, nei contratti preceduti da incanti, l'atto di aggiudicazione ed il contratto costituiscono atti distinti.
 6. — Nessun diritto di copia è dovuto per gli atti stampati. Per gli atti parte stampati e parte manoscritti, almeno per un terzo, il diritto di scritturazione è ridotto alla metà.
 7. — Nessun diritto è dovuto per la scritturazione di attestati di povertà, per la legalizzazione di firme, per le copie degli atti contrattuali da mandarsi alle autorità superiori per il visto, per gli atti richiesti d'ufficio nell'interesse dello Stato e dei servizi pubblici, per i certificati di pensioni inferiori a lire centomila annue, per i verbali di conciliazione delle contravvenzioni a regolamenti municipali e alle leggi diverse, per i certificati rilasciati in carta non bollata per povertà dei richiedenti ed in generale in tutti quei casi nei quali le leggi ed i regolamenti dispongono che il rilascio debba farsi senza spesa.
 8. — Sono esenti dai diritti di segreteria gli atti in genere concernenti l'esercizio dei diritti elettorali da parte dei richiedenti.
 9. — Per i certificati ed altri atti per i quali la legge ammette la carta non bollata, quando non si tratti di richiedenti poveri, il diritto è sempre ridotto alla metà.
 10. — Il diritto di segreteria per la stipulazione dei contratti duraturi per più di un anno deve commisurarsi sul complessivo ammontare dei contratti stessi.
 11. — Il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre il diritto di segreteria di cui al presente allegato, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità non può essere stabilito in misura superiore a lire cinquanta.

(È approvata).

TABELLA E.

RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

QUALIFICA DEL SEGRETARIO	Quota spettante al Comune = %	Quota spettante al segretario = %
Segretario comunale di 1ª classe	50	30
Segretario comunale di 2ª classe	50	40
Segretario comunale capo di 1ª classe	50	50
Segretario comunale capo di 2ª classe	30	70
Segretario comunale di 1ª e di 2ª classe	15	85

I diritti di segreteria riscossi dalle province sono devoluti per metà all'amministrazione provinciale e per metà al segretario.

(È approvata).

TABELLA F.

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE
ALLA CARRIERA DEI SEGRETARI COMUNALI

1. — Istituzioni di diritto pubblico;
2. — Principi di ragioneria generale (con particolare riguardo alle aziende pubbliche) e computisteria;
3. — Legislazione speciale amministrativa;
4. — Nozioni di diritto civile;
5. — Nozioni di diritto penale (libri 1° e 2° del Codice penale);
6. — Nozioni di scienza della finanza con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;
7. — Legge elettorale politica, leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato e sulla Corte dei conti;
8. — Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;
9. — Legislazione sociale;
10. — Nozioni di statistica con particolare riguardo alla statistica della popolazione e alla demografia.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2 e 3; la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

(È approvata).

TABELLA G.

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA
A SEGRETARIO CAPO DI 1^a CLASSE

L'esame consta di tre prove scritte a carattere teorico-pratico e di una prova orale. Almeno una delle prove scritte avrà particolare attinenza ai servizi di istituto delle amministrazioni comunali.

Le prove scritte e orali sono le seguenti:

Prove scritte:

- a) diritto civile;
- b) economia politica e scienza delle finanze;
- c) leggi e regolamenti amministrativi.

Prova orale:

- a) le materie delle prove scritte;
- b) diritto costituzionale ed amministrativo;
- c) procedura civile;
- d) diritto penale e procedura penale;
- e) diritto del lavoro;
- f) nozioni di diritto ecclesiastico;
- g) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia e statistiche economiche).

(È approvata).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

M I N I O. Desidero dire poche parole per una dichiarazione di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Non ripeterò le ragioni per cui abbiamo rinunciato, con molto sacrificio, alla nostra richiesta di discutere in Aula questo provvedimento, ma tengo a chiarire ancora una volta la nostra posizione ed il nostro voto.

Devo dire che la conclusione della discussione di questo provvedimento è accolta dal Gruppo comunista con profonda amarezza, sia per il disegno di legge in se stesso, sia per il modo in cui si sono svolte le discussioni tanto alla Camera che al Senato.

Sono certo, per la maniera in cui sono andate le cose e da quanto è stato detto che, se non vi fosse stata la volontà precisa del Governo ed una certa pressione — non sempre contenuta nei limiti del lecito — probabilmente questo provvedimento non sarebbe stato approvato da quasi nessuno, anche perchè siamo alla vigilia, mi auguro, della discussione di un disegno di legge di riforma della legge comunale e provinciale: tale discussione sarebbe stata la sede più adatta per risolvere il problema dei segretari comunali.

Devo lamentare che dal principio alla fine si sia parlato sempre di un disegno di legge per i segretari comunali e provinciali e si siano invocati benefici per tale categoria, mentre la realtà è che questo provvedimento riguarda anche i segretari comunali e provinciali ma, prevalentemente, i Comuni nella loro costituzione, funzionamento e situazione finanziaria.

I Comuni sono il vero soggetto di questo disegno di legge, ma sta di fatto che questo è passato in secondo piano, come se la cosa riguardasse solo una determinata categoria di personale e si è continuato così in un sistema che non possiamo accettare, non solo noi ma tutti, soprattutto coloro che rappresentano i Comuni italiani, i quali restano sempre i soggetti passivi, che subiscono, senza avere il diritto di far sentire la loro voce.

Al Congresso di Venezia si era detto che era ora di finirla con i voti e che bisognava assumersi concrete responsabilità nei con-

fronti dei Comuni; pertanto il problema di fondo di questo provvedimento era quello delle autonomie comunali la cui importanza è messa in prima linea anche dalle affermazioni dell'Associazione dei comuni.

Ricorderò che tale Associazione incaricò un suo illustre componente, l'avvocato Riva Crugnola, di esaminare questo problema e l'avvocato ebbe a dire che « oggi nessuna autorità ha il Comune nei confronti del suo segretario e ciò lede in modo gravissimo l'autonomia reale dell'ente, giacchè non vi può essere nessuna vera autonomia quando il segretario dipende per tutta la sua carriera e per tutta la sua vita non già dall'amministrazione comunale bensì dallo Stato »; ed inoltre aggiunse che, in tal modo, si ha « l'annullamento di un principio basilare della Costituzione quale è quello dell'autonomia comunale ».

Ripeto, questo è il vero problema di fondo e non quello di concedere benefici ad una categoria di personale che, pure, ha diritto ad ogni rispetto; è inutile continuare a parlare in astratto di autonomia quando non ci ricordiamo più della costituzione del comune e del suo sistema tributario, perchè, quando tutto questo manca, l'autonomia comunale rimane solo una bella parola priva di significato.

Dirò che, secondo il mio modestissimo parere, questo provvedimento rafforza una situazione incostituzionale creata dal fascismo e trascinatasi fino ad oggi, ma c'è da fare questa differenza: che il fascismo aveva tutte le ragioni per mantenere quello stato di fatto mentre la nostra Repubblica democratica non ne ha alcuna.

Avremmo dovuto avere il coraggio di eliminare certe incrostazioni di interessi che si sono create durante lo stato fascista e burocratico perchè se è vero che ogni sistema crea determinate situazioni è anche vero che bisogna poi vedere se queste possono continuare ad esistere o no.

Secondo me, è cosa gravissima trattare i Comuni come soggetti passivi, negando loro il diritto di discutere direttamente del trattamento economico dei propri dipendenti.

Per quanto si riferisce al problema della copertura, dopo quanto è stato detto non posso non sollevare una viva protesta perchè

ancora una volta si addossano ai Comuni nuovi oneri, senza preoccuparsi minimamente della maniera in cui potranno essere reperiti i fondi necessari; il che vuol dire che non si sa quando sarà possibile arrivare ad una battuta d'arresto, perchè le stesse ragioni invocate oggi, in questa sede, saranno invocate domani, per qualsiasi altro provvedimento.

Noi non abbiamo difeso posizioni di partito, ma il principio dell'autonomia, l'interesse, i diritti, la dignità dei Comuni. I colleghi sanno che qualche giorno fa, in Aula, non ha esitato a contraddire un collega del mio Gruppo per sostenere il diritto delle amministrazioni comunali nei confronti di pretese inammissibili di una categoria. Ho difeso le posizioni dei Comuni, che debbono interessare tutti noi perchè, se la nostra è una Repubblica democratica, uno dei capisaldi di questa democraticità deve essere costituito dalla autonomia comunale.

Per quanto sopra espresso dichiaro, anche a nome dei colleghi del mio Gruppo, che ci asterremo dalla votazione.

LAMI STARNUTI. Dichiaro che, avendo avuto luogo lo stralcio della parte riguardante lo stato giuridico dei segretari comunali, darò voto favorevole al disegno di legge.

TUPINI. Dopo le dichiarazioni del collega Minio sono tenuto in modo particolare a dichiarare che lo stralcio della parte riguardante lo stato giuridico dei segretari comunali è stato deciso proprio in funzione dell'impegno da noi preso in relazione alla questione delle autonomie comunali.

Senatore Minio, certi problemi non si risolvono in un giorno, ma si stabilisce per la loro definizione un *iter*, a conclusione del quale si prendono le risoluzioni che si hanno in animo e che ci si è impegnati a prendere.

Per quanto riguarda gli oneri finanziari derivanti dal disegno di legge abbiamo già detto che, in sede di discussione dei provvedimenti concernenti la finanza locale e lo ordinamento regionale — i quali rappresenteranno uno dei momenti della riforma della pubblica Amministrazione — porremo

nettamente la questione. In tal modo credo di aver dimostrato con una certa coerenza quale sia l'impegno preso dall'A.N.C.I., sia in sede di Assemblea generale che in sede di Consiglio nazionale.

PAGNI. Il provvedimento non rappresenta certo l'ideale per la soluzione dei problemi che sono stati presi in considerazione, tanto è vero che abbiamo stralciato da esso una parte di notevole importanza. Tuttavia ritengo che il disegno di legge in discussione costituisca un passo avanti, non solo per quanto concerne i segretari comunali e provinciali, ma anche nei riguardi della autonomia degli enti locali, e, pertanto, dichiaro che voterò a favore.

PRESIDENTE. Ricordo agli onorevoli colleghi che i senatori Sansone, Zotta, Spezzano e Lami Starnuti hanno presentato un ordine del giorno del seguente tenore:

« Il Senato, nell'approvare il disegno di legge che regola la carriera ed il trattamento economico dei segretari comunali; constatato che con i proventi accessori, quali i diritti di segreteria, si verificano fra i dipendenti degli enti autonomi diversità di trattamento che in alcuni casi moltiplicano l'importo degli stipendi; considerato che ciò dà luogo a forme di locupletazione e di sperequazione che sfuggono ad ogni controllo; delibera di costituire nel suo seno una Commissione speciale affinché espliciti indagini dirette alla conoscenza completa di tale anomala situazione, riferendone alla Commissione e proponendo gli opportuni provvedimenti, anche di ordine legislativo, nonché di inviare copia del presente ordine del giorno ai sindaci di tutti i Comuni affinché forniscano, su richiesta della nominata Commissione speciale, gli elementi necessari all'esplicazione delle indagini ad essa commesse ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Informo gli onorevoli colleghi che i senatori Tupini, Zotta, Angelilli e Vaccaro hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La 1^a Commissione, nell'approvare il disegno di legge relativo alla carriera ed al trattamento economico dei segretari comunali, considerato che questi esplicano anche funzioni di interesse statale, giudica che la questione degli oneri per il loro trattamento economico e delle sue eventuali ripercussioni debba essere presa in esame in occasione della discussione del disegno di legge sulla finanza locale, ed a tal uopo sollecitata la presentazione dell'annunciato provvedimento sulla medesima ».

S A N S O N E . Il Governo non si pronuncia, ed è giusto, ma deve assicurare la sua assistenza alla Commissione, poichè se, in futuro, i sindaci si rifiutassero di rispondere, il Ministro dell'interno dovrebbe aiutarci ad indurli a fornire le risposte.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Tupini, Zotta, Angelilli e Vaccaro, del quale ho testè dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,05.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari